

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO	Pag. 2
AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede legislativa</i>	» 2
<i>In sede referente</i>	» 3
<i>In sede consultiva</i>	» 4
AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede referente</i>	» 6
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i>	» 9
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede referente</i>	» 11
<i>Comitato pareri</i>	» 13
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede referente</i>	» 17
DIFESA (VII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 18
<i>In sede referente</i>	» 19
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>Comunicazioni del Ministro della pubblica istruzione</i>	» 20
<i>In sede legislativa</i>	» 21
INDUSTRIA (XII):	
<i>Interrogazioni</i>	» 22
<i>In sede referente</i>	» 23

LAVORO (XIII):

<i>In sede legislativa</i>	Pag. 24
<i>In sede referente</i>	» 28

Seduta pomeridiana:

<i>In sede referente</i>	» 28
------------------------------------	------

IGIENE E SANITÀ (XIV):

<i>Interrogazioni</i>	» 28
<i>In sede referente</i>	» 29

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA	» 30
--	------

CONVOCAZIONI:

Giovedì 15 marzo 1973

Commissioni riunite (I e XIII)	Pag 31
Commissioni riunite (V e XII)	» 32
Giustizia (IV)	» 33
Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali (V)	» 33
Finanze e tesoro (VI)	» 33
Istruzione (VIII)	» 34
Lavori pubblici (IX)	» 35
Trasporti (X)	» 35
Agricoltura (XI)	» 36
Industria (XII)	» 36
Lavoro (XIII)	» 37
Igiene e sanità (XIV)	» 37

Venerdì 16 marzo 1973

Commissione parlamentare per la vigilanza sulle radiodiffusioni	Pag. 37
Istruzione (VIII)	» 37

Martedì 20 marzo 1973

Istruzione (VIII)	» 37
-----------------------------	------

Mercoledì 21 marzo 1973

Affari esteri (III)	» 37
-------------------------------	------

Giovedì 22 marzo 1973

Affari esteri (III)	» 37
-------------------------------	------

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

MERCOLEDÌ 14 MARZO 1973, ORE 16,15. — *Presidenza del Presidente BUCALOSSÌ.*

La Giunta procede all'esame delle seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro Barbera Lorenzo, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 290 del codice penale (vilipendio continuato delle Assemblee legislative) (Doc. IV, n. 95).

Dopo che il Relatore Gianfilippo Benedetti ha dato ragione dei fatti all'origine della domanda di autorizzazione a procedere, la Giunta, accogliendo la sua proposta, delibera all'unanimità di proporre la non concessione, dando mandato al Relatore di predisporre in tal senso la relazione per l'Assemblea;

contro il deputato Lima, per i reati di cui all'articolo 479 del codice penale (falsità ideologica in atti pubblici) e all'articolo 324 del codice penale (interesse privato in atti di ufficio) (Doc. IV, n. 71).

Il Relatore Reggiani riferisce ampiamente sulla domanda di autorizzazione a procedere concludendo nel senso che la Giunta ne proponga la concessione. Dopo interventi dei deputati Valori, Musotto e Felisetti, la Giunta, accogliendo la proposta del Relatore, delibera di proporre la concessione della domanda di autorizzazione a procedere e dà mandato al Relatore di predisporre in tal senso la relazione per l'Assemblea;

contro il deputato Macaluso Emanuele, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 595 e 596 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione aggravata a mezzo della stampa) (Doc. IV, n. 92).

Il Relatore Galloni si sofferma sui fatti all'origine della domanda di autorizzazione a procedere. Dopo un intervento del deputato Manco, la Giunta, accogliendo la proposta del Relatore, delibera all'unanimità di proporre la non concessione della domanda in discussione, dando mandato al Relatore di predisporre in tal senso la relazione per l'Assemblea.

Essendo in corso in Aula alcune votazioni, il Presidente rinvia la discussione delle altre domande di autorizzazione a procedere all'ordine del giorno alla prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 14 MARZO 1973, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente RIZ.* — Intervengono il Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione, Forma ed il Sottosegretario di Stato per la difesa, Buffone.

Disegno e proposte di legge:

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardante nuova classificazione professionale ed economica, nonché stato giuridico, del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa (766);

Ciccardini ed altri: Sistemazione del personale operaio addetto ad enti del Ministero della difesa (79);

Ianniello ed altri: Ampliamento del ruolo del personale operaio, nuova classificazione professionale ed assunzione degli ex allievi operai giudicati «idonei» (174);

Galloni ed altri: Modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardante nuova classificazione professionale ed economica, stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa (688);

(*Parere della V e della VII Commissione.*)

(*Discussione e rinvio.*)

Il relatore Ianniello rileva che la Commissione bilancio nella seduta del 13 febbraio ha

espresso parere contrario sugli emendamenti da lui presentati nonostante che, a suo avviso, alcuni di tali emendamenti non comportano onere ed appaiono di fondamentale importanza per la soluzione di alcuni problemi attinenti al personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa. Si dichiara, comunque, disposto a ritirare tali emendamenti, se questi dovessero compromettere l'approvazione del provvedimento, ma si augura sia possibile trovare, d'intesa con il Governo, la necessaria copertura anche, eventualmente, riformulando diversamente gli emendamenti.

Intervengono, quindi, i deputati Vetere, Tozzi Condivi ed il Sottosegretario di Stato per la difesa Buffone, il quale sottolinea l'urgenza dell'approvazione del provvedimento ma, altresì, l'esigenza di introdurre delle modificazioni per sanare talune situazioni particolari; in tal senso ritiene sia possibile predisporre, d'intesa con il relatore, ulteriori emendamenti sui quali ottenere il parere favorevole della Commissione bilancio.

Dopo che il relatore Ianniello ed il deputato Vetere hanno dichiarato di concordare con il Sottosegretario Buffone, la Commissione delibera di rinviare alla prossima seduta il seguito della discussione dei provvedimenti, con l'intesa che il Presidente Riz si farà carico di trasmettere alla Commissione bilancio, per il prescritto parere, gli emendamenti che saranno concordati con il Governo e che dovranno pervenire entro la giornata di domani.

Proposte di legge:

Simonacci: Estensione agli ex graduati e militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia dei benefici della legge 22 giugno 1954, n. 523, concernente la ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso gli enti locali (299);

Alfano ed altri: Norma integrativa della legge 22 giugno 1954, n. 523, per la ricongiunzione, ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita, dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso enti locali (614);

(Parere della II, della IV, della V e della VI Commissione).

(Discussione e approvazione con assorbimento).

Il relatore Vecchiarelli illustra favorevolmente le proposte di legge, proponendo alla Commissione di scegliere come testo base la

proposta n. 299 della quale sollecita la rapida approvazione.

Intervengono nella discussione i deputati Roberti, Tozzi Condivi e Monti. Dopo la replica del relatore Vecchiarelli e del Sottosegretario Forma, nonché del deputato Roberti, per esprimere il voto favorevole del suo gruppo, la Commissione, dopo aver scelto come testo base la proposta di legge n. 299, procede direttamente alla votazione a scrutinio segreto del provvedimento, che consta di un articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti e che risulta approvato, con assorbimento della concorrente proposta n. 614.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 14 MARZO 1973, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente RIZ.* — Intervengono il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo, Semeraro ed il Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione, Forma.

Proposta di legge:

Tozzi Condivi: Istituzione in Ascoli Piceno di una sovrintendenza alle antichità e di una sovrintendenza ai monumenti e gallerie (*Parere della V e della VIII Commissione*) (633).

(Esame e rinvio).

Il relatore Vecchiarelli riferisce favorevolmente sulla proposta di legge, proponendo alla Commissione di richiederne alla Presidenza della Camera il trasferimento in competenza legislativa.

Concordano con il relatore, a nome dei rispettivi gruppi i deputati Baldassi, Concas, Galloni e Roberti.

Il Sottosegretario Forma propone di rinviare ogni deliberazione sulla richiesta di trasferimento del provvedimento in sede legislativa, in quanto, ad avviso del Governo, la proposta di legge dovrebbe trovare più opportuna collocazione in sede di ristrutturazione organica degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione.

Dopo che il deputato Tozzi Condivi ha sottolineato la particolare urgenza di provvedere alla istituzione in Ascoli Piceno di una sovrintendenza alle antichità e di una sovrintendenza ai monumenti e gallerie, anche in relazione alle recenti calamità che hanno colpito quella città, la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame della proposta di legge.

Proposte di legge:

Senatori Sammartino ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 24 luglio 1971, n. 556, recante norme integrative della legge 7 febbraio 1951, n. 72 (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (1446);

Scotti: Estensione al personale statale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle norme e del trattamento previsto dalla legge 24 luglio 1971, n. 556 (705);

(*Parere della V e della XII Commissione*).

(*Esame e richiesta di assegnazione in sede legislativa*).

Il relatore Nucci riferisce ampiamente sulle proposte di legge proponendo alla Commissione di richiederne alla Presidenza della Camera il trasferimento in competenza legislativa.

Dopo che i deputati Galloni, Sandomenico, Concas e Roberti hanno dichiarato, a nome dei rispettivi gruppi, di concordare con la proposta del relatore e dopo che il Sottosegretario Forma ha espresso l'orientamento favorevole del Governo, la Commissione, all'unanimità, delibera di richiedere alla Presidenza della Camera, il trasferimento delle proposte di legge in sede legislativa.

Disegno di legge:

Proroga del termine previsto dall'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, concernente trasferimento delle funzioni amministrative statali alle Regioni in materia di turismo ed industria alberghiera (*Approvato dal Senato*) (*Parere della II e della V Commissione*) (1584).

(*Esame e rinvio*).

In assenza del relatore Maggioni e dopo che il deputato Caruso ha chiesto l'abbinamento ai provvedimenti in esame della proposta di legge n. 1705, che tratta analoga materia, la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta l'esame del disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,40.

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 14 MARZO 1973, ORE 10,40. — *Presidenza del Presidente RIZ*. — Intervengono il Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione, Forma, ed il Sottosegretario di Stato per i trasporti, Giglia.

Disegni e proposta di legge:

Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi (1165);

Maggioni: Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (730);

Disciplina degli autotrasporti di cose (*Parere alla X Commissione*) (1166).

(*Parere alla X Commissione*).

Il relatore Codacci Pisanelli, anche in riferimento ai quesiti formulati dalla X Commissione trasporti, nella seduta del 1° febbraio 1973, osserva in relazione alla competenza legislativa regionale di cui all'articolo 117 della Costituzione che la materia oggetto dei provvedimenti in esame è validamente disciplinabile, a suo avviso, con legge statale. Non solo, infatti, il settore degli autotrasporti è per sua natura ultraregionale, ma la stessa previsione di sanzioni penali è sottratta alla competenza legislativa delle regioni. Propone, pertanto, di esprimere parere favorevole sui provvedimenti anche alla luce dell'articolo 120 della Costituzione, che impedisce alle regioni di adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni e che vieta alle stesse di limitare il diritto dei cittadini di esercitare, in qualunque parte del territorio nazionale, la loro professione, impiego o lavoro. Formula, quindi, delle osservazioni in merito al disegno di legge n. 1165, nella cui disciplina può ritenersi inclusa anche la proposta di legge n. 730 ed in particolare: sull'articolo 8, ove si prevede una *prorogatio* eccessiva; sull'articolo 14, n. 6, e sull'articolo 29, quinto comma, le cui disposizioni devono essere aggiornate con la legge di riforma tributaria; sull'articolo 15, ove dovrebbe distinguersi tra ditte estere appartenenti a Stati della Comunità economica europea ed altri Stati; sull'articolo 26, ove si prevede un numero eccessivo di ricorsi gerarchici; sulla imprecisa formulazione del secondo comma dell'articolo 27; sull'articolo 33, del tutto pleonastico e sull'articolo 34, ove il termine prefissato per l'emanazione del regolamento non ha alcun valore sotto il profilo giuridico.

Quanto al disegno di legge n. 1166, oltre a richiamare, in quanto applicabili, le considerazioni svolte sul disegno di legge n. 1165, sottolinea l'opportunità di sopprimere la lettera b) dell'articolo 1 ad evitare che, analogamente a quanto avvenuto per il settore delle assicurazioni sugli autoveicoli, lo Stato sia sottratto a certi obblighi previsti, invece, per la generalità degli altri soggetti.

Il deputato Roberti esprime il suo orientamento contrario all'istituzione dell'albo na-

zionale degli autotrasportatori, che creerebbe un regime vincolistico eccessivo in contrasto con i principi dell'articolo 41 della Costituzione. Osserva, inoltre, che si crea un meccanismo burocratico estremamente farraginoso ed esprime specifiche riserve, sotto il profilo della conformità agli articoli 18 e 39 della Costituzione delle disposizioni relative alla composizione ed ai poteri dei Comitati (articoli 4, 9, 10 e 11 del disegno di legge n. 1165).

Conclude esprimendo parere nettamente contrario sul disegno e sulla proposta di legge n. 1165 e 730 e parere favorevole al disegno di legge n. 1166 con esclusione, per altro, di ogni riferimento all'albo nazionale.

Il deputato Caruso dichiara preliminarmente di dissentire dal relatore sulla conformità alle disposizioni costituzionali che regolano l'autonomia delle regioni dei provvedimenti in esame. Essi appaiono in netto contrasto non solo con l'articolo 117 della Costituzione ma anche con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5 (con il quale sono state trasferite alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative statali in materia di tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale e di navigazione e porti lacuali e dei relativi personali ed uffici) in quanto si sopprimono competenze già trasferite alle regioni.

A suo avviso, l'articolo 120 della Costituzione è invocato fuori luogo ed i provvedimenti in esame risultano in contrasto con gli articoli 5 e 41 della Costituzione, che affermano, rispettivamente, i principi dell'autonomia e del decentramento, nonché della libera iniziativa economica privata.

Dopo aver sottolineato come gli eccessivi adempimenti richiesti per il trasporto « per conto proprio » giungano addirittura a restringere in modo preoccupante la sfera delle libertà individuali, osserva come quello « per conto terzi » possa essere a carattere regionale o nazionale e tale comunque da non dover implicare il sacrificio dell'autonomia regionale. A suo avviso, i provvedimenti in esame appaiono pericolosamente limitativi rispetto alla stessa vigente disciplina posta con la legge 20 giugno 1935, n. 1349.

Esprime, infine, puntuali rilievi sui singoli articoli dei disegni di legge e, particolarmente, sul 2, secondo comma, 3, lettera c), 6, 9, 10, 17, 19, 22, 23, 26 e 27 del disegno di legge n. 1165.

Il deputato Bressani si sofferma sui profili della competenza delle regioni ad autonomia speciale e sul futuro assetto degli organi peri-

ferici del Ministero dei trasporti, in relazione alle nuove competenze che i provvedimenti assegnano agli uffici provinciali della motorizzazione.

Il deputato Restivo, premesso che i provvedimenti pongono molte perplessità anche nella loro formulazione, sottolinea l'esigenza di non esasperare il problema delle competenze regionali che, a suo avviso, debbono ritenersi circoscritte ai trasporti pubblici nell'ambito della regione; deve, quindi, ritenersi pienamente rispettata l'autonomia regionale quando il trasporto esca da tali limiti, ed in tal caso si rientra o nella sfera di autonomia dei privati o nella competenza direttiva dello Stato.

Ritiene consistenti i rilievi mossi, soprattutto sotto il profilo della salvaguardia delle libertà individuali e, pertanto, sarebbe opportuno provvedere ad un riesame dei progetti per eliminare gli aspetti negativi emersi nel dibattito.

Il deputato Maria Magnani Noya esprime il contrario avviso del suo gruppo sull'attuale formulazione dei provvedimenti in esame, i quali, oltre a ledere l'autonomia regionale costituzionalmente attribuita e garantita, violano gli articoli 16 e 41 della Costituzione.

Il relatore Codacci Pisanelli, in considerazione delle rilevanti obiezioni mosse ai provvedimenti, dichiara di concordare con la proposta del deputato Restivo.

Il Sottosegretario per i trasporti, Giglia, ricorda l'*iter* dei disegni di legge, già presentati nella passata legislatura, frutto del lavoro di una Commissione insediata dall'allora ministro Viglianesi e presieduta dal deputato Cengarle. Comunica che la Commissione trasporti ha già costituito un Comitato ristretto per l'esame di tali provvedimenti, ai quali deve aggiungersi il disegno di legge n. 1167, relativo all'istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.

Ritiene che il parere espresso dalla I Commissione, anche se contrario, potrà costituire utile indicazione per la predisposizione di un nuovo testo da parte del predetto comitato.

La Commissione respinge, quindi, la proposta del deputato Restivo di rinvio della espressione del parere e delibera di esprimere parere contrario sui disegni e sulla proposta di legge.

Emendamento alla proposta di legge:

Senatori Vignola, Colella, Mazzoli: Istituzione dell'Istituto sperimentale per il tabacco (*Approvata*)

dalla IX Commissione permanente del Senato) (Parere alla XI Commissione) (842).

Il relatore Vecchiarelli riferisce favorevolmente sull'emendamento al primo comma dell'articolo 9 introdotto dalla Commissione agricoltura in sede legislativa nella seduta dell'8 marzo, diretto a riconoscere integralmente, anziché per metà, l'anzianità di servizio prestato dal personale di ruolo dell'Istituto sperimentale per il tabacco ai fini del collocamento nei rispettivi ruoli.

Il Sottosegretario Forma sottolinea come nel procedere alla ristrutturazione per l'Istituto del tabacco si sia proceduto alla ricostruzione di carriera di quel personale, di talché il riconoscimento per metà dell'anzianità di servizio, ai fini del collocamento nei nuovi ruoli, è stato considerato equo e rispondente agli interessi del predetto personale. A suo avviso, un riconoscimento più ampio verrebbe a danneggiare altro personale e creerebbe discutibili disparità di trattamento.

Il deputato Restivo concorda con il Sottosegretario Forma e ritiene si debba confermare il precedente parere espresso dalla Commissione.

Il deputato Codacci Pisanelli sottolinea la urgenza dell'approvazione del provvedimento nell'economia del quale l'emendamento ora considerato assume scarsa rilevanza.

Il deputato Galloni dichiara di concordare con il relatore ed esprime perplessità sugli argomenti addotti dal Governo contro un completo riconoscimento dell'anzianità di servizio in quanto trattasi di personale di ruolo, assunto a seguito di pubblico concorso, come già da lui rilevato nella precedente seduta, ed appare, pertanto, illegittimo ed iniquo un riconoscimento limitato del servizio pregresso.

Il deputato Roberti concorda con il deputato Galloni.

Il deputato Vetere chiarisce che il calcolo delle anzianità non prescinde mai dal trattamento economico del personale ed essendosi determinata una nuova situazione in tale trattamento la norma deve tener conto dei riflessi che si avrebbero negli altri settori del pubblico impiego. Ritiene, pertanto, che debba confermarsi il precedente parere a meno di rimettere in discussione gli stessi nuovi parametri indicati nel provvedimento.

Il deputato Caruso sottolinea che istituzionalmente soltanto con l'attuale disegno di legge all'Istituto sperimentale per il tabacco il precedente servizio prestato dal personale che ora si immette nei nuovi ruoli può essere liberamente valutato senza che possano invocarsi di-

ritti quesiti relativi ad un precedente rapporto di lavoro in un diverso ruolo.

Il deputato Codacci Pisanelli concorda con l'osservazione del deputato Caruso.

Il relatore Vecchiarelli conferma il suo orientamento favorevole al nuovo emendamento.

Il Sottosegretario Forma ritiene che un eventuale maggiore riconoscimento non dovrebbe avere rilevanti ripercussioni per la specificità della situazione dell'Istituto sperimentale per il tabacco e si rimetta, comunque, alla Commissione.

La Commissione, infine, delibera, a maggioranza, di esprimere parere contrario sull'emendamento all'articolo 9, primo comma, del nuovo testo del progetto di legge n. 842, approvato dalla XI Commissione in sede legislativa, confermando, quindi, il precedente parere.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 14 MARZO 1973, ORE 9,45. — *Presidenza del Vicepresidente TURNATURI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Pucci.

Disegno di legge:

Aumento dell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (Approvato dal Senato) (Parere della V Commissione) (1585).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Il deputato Alfano, dopo aver espresso l'assenso della sua parte politica al disegno di legge, rileva l'insufficienza degli organici delle forze di polizia di fronte al dilagare della criminalità ciò che richiederebbe, fra l'altro, una adeguata opera di prevenzione.

È necessario anche che ritorni l'armonia fra tutti i cittadini e ciò vale in particolare per quelle forze politiche che continuano a suscitare l'olio: è questa una realtà che non può essere disconosciuta, come non possono essere ignorati i fenomeni criminosi e le necessità della sicurezza stradale.

Le forze di polizia sono continuamente oltraggiate ed aggredite da appartenenti a gruppi di estrazione marxista e di questo occorre tener conto quando si tratta di aumentare gli

organici delle forze stesse, al fine di più efficacemente prevenire e debellare i fatti antisociali che attualmente si verificano e che tanta preoccupazione destano nella pubblica opinione, oltre che disincentivare le correnti turistiche.

Gli appartenenti alle forze di polizia sono attualmente soggetti a gravi disagi e ad orari di lavoro molto gravosi, con un costo umano certamente notevole, anche a causa delle attuali carenze degli organici: anche sotto questo profilo quindi il provvedimento si rivela opportuno, anche se tardivo.

Conclude auspicando l'assunzione di più incisive misure atte a salvaguardare l'ordine pubblico ed a far fronte ai problemi indicati nel corso del suo intervento.

Il deputato Flamigni rileva che è finora mancato un esame globale della organizzazione dei corpi di polizia e della loro funzionalità, in particolare per quanto riguarda i rapporti tra detti corpi e la magistratura da una parte ed i cittadini dall'altra.

Le indicazioni fornite dal relatore sono certamente inadeguate per aprire un dibattito in proposito: non sono state in particolare forniti elementi circa l'impiego della polizia giudiziaria, ciò che costituisce un ostacolo per affrontare in modo organico problemi che non possono essere ridotti solo a quelli della carenza di personale.

Il personale in servizio ammonta, tra tutti i corpi di polizia, a più di 232.000 uomini che, se raffrontati a quelli in servizio in Inghilterra, in Norvegia, in Olanda e nella Repubblica democratica tedesca, non sono certamente insufficienti: ciò che è piuttosto da lamentare è l'esistenza di più corpi di polizia, con antagonismi tra l'uno e l'altro e con dispendio di mezzi e di personale, eredità questa di un regime autoritario che tende a far sì che un corpo di polizia controlli l'altro.

Le statistiche dimostrano, del resto, che ad un aumento degli organici non corrispondono risultati proporzionali per quanto concerne la lotta alla criminalità, conseguenza questa del fatto che il personale viene utilizzato per fini di ordine pubblico, mentre poco o nulla è curata la specializzazione professionale.

È in realtà la concezione stessa di ordine pubblico e dei mezzi per realizzarlo seguita fin qui dal Governo che deve essere modificata: l'ordine pubblico è l'ordine costituzionale e non quello assunto come tale in base ad una valutazione fatta dal Governo stesso.

Le leggi di pubblica sicurezza risalgono in gran parte al periodo fascista con gravissime e negative conseguenze sugli stessi diritti fon-

damentali dei cittadini sanciti dalla Costituzione repubblicana: sono queste norme autoritarie che vanno modificate e che trovano ancora tenaci assertori nei funzionari di grado più elevato.

Il recente disegno di legge relativo al fermo di polizia, misura costituzionalmente illegittima e vessatoria, e retaggio del periodo fascista, trae origine proprio da una concezione dell'ordine pubblico in contrasto con il sistema costituzionale e lesiva dei diritti dei cittadini garantiti dalla Costituzione.

Le ragioni del potere prevalgono su quelle della libertà del cittadino: alti funzionari di pubblica sicurezza si ingeriscono in indagini giudiziarie relative all'ordine pubblico senza avere alcuna competenza istituzionale in quanto non aventi funzioni di polizia giudiziaria, come dimostrano una serie di recenti episodi riportati dalla stampa: ciò è più rimarchevole quando si consideri che quando vi sono state tali ingerenze, le indagini non hanno condotto ad alcun risultato.

A Reggio Calabria è stato inviato a coordinare le indagini un alto funzionario di pubblica sicurezza che giurò a suo tempo fedeltà alla Repubblica di Salò ed a Milano sono stati sostituiti i funzionari originariamente incaricati dell'inchiesta sui fatti accaduti all'Università « Bocconi »: il problema però non riguarda i singoli funzionari, ma l'atteggiamento stesso del Governo, che colloca le forze di polizia in una posizione diversa da quella prevista dalla Costituzione ed impedisce l'instaurazione di corretti rapporti tra esse ed i cittadini.

È in questa diversa impostazione che deve collocarsi anche il reclutamento delle forze di polizia, da effettuarsi senza preventive discriminazioni e in base al criterio della specializzazione e curando l'addestramento del personale secondo le moderne tecniche e tenendo presente le concrete esigenze di polizia giudiziaria: ciò potrà, tra l'altro, impedire che continuino ad accadere episodi con morti e feriti in seguito al lancio in modo errato di aggressivi lacrimogeni e dell'aggressione alle forze di polizia con bottiglie *molotov* o con altri mezzi.

Occorre che il Governo adotti i necessari provvedimenti in tal senso, al fine di non dare esca alla « strategia della tensione » che elementi fascisti esistenti nell'ambito delle stesse forze di polizia possono avere interesse ad alimentare.

Conclude chiedendo che siano risolti i problemi dello stato giuridico ed economico del personale del corpo delle guardie di pubblica

sicurezza che causano, fra l'altro, grave malcontento tra il personale stesso, tra i quali vanno in particolare ricordati quelli relativi alla autorizzazione a contrarre matrimonio, al procedimento disciplinare, alle promozioni « a scelta » ed al trattamento di quiescenza, e preannunciando che la sua parte politica si riserva di assumere un atteggiamento preciso in merito alla eventuale richiesta di assegnazione in sede legislativa del disegno di legge in relazione all'orientamento che assumeranno le forze politiche di maggioranza su alcuni emendamenti che si riserva di presentare.

Il deputato Poli rileva alcune contraddizioni nell'intervento del deputato Flamigni: in particolare, il fatto che la polizia giudiziaria sia alle dipendenze della magistratura deve essere positivamente valutato ma lo stesso principio non potrebbe essere adottato per tutte le forze di polizia.

Esiste indubbiamente una distinzione tra i vari organismi di polizia, ma ciò, oltre ad inconvenienti, comporta anche il vantaggio di consentire la loro pari subordinazione alle autorità dello Stato: si tratta quindi di maggiormente armonizzare i compiti dei vari corpi, piuttosto che giungere ad una loro unificazione.

La polizia deve operare, è vero, nell'interesse dei cittadini, ma ciò comporta anche che essa deve operare alle dipendenze degli organi dello Stato, che hanno come compito istituzionale quello appunto di provvedere agli interessi di tutti i cittadini e non solo di una parte di essi.

Non esistono preclusioni di principio in ordine all'arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di appartenenti a determinate categorie sociali, ma esistono piuttosto determinate condizioni sociali ed economiche che causano una selezione spontanea in un certo senso.

Quando si esprimono valutazioni sull'operato delle forze di polizia occorre tener conto delle obiettive situazioni in cui esse operano e dei compiti cui esse assolvono e che sono estremamente difficili: ciò anzi fa ritenere che sia giunto il momento in cui tutte le forze politiche diano il loro contributo per una pacificazione nazionale.

È questo un indispensabile presupposto anche per una più efficace lotta contro la criminalità, non distraendo le forze di polizia dai loro compiti istituzionali: occorre dare a tutti i cittadini la possibilità di godere dei loro diritti ed in questo senso l'ordine pubblico coincide con l'ordine costituzionale.

L'aumento degli organici deve essere visto anche nel più vasto consenso del manifestarsi di nuove esigenze che richiedono l'impiego crescente delle forze di polizia, nel contesto di una criminalità dilagante e di crescente fenomeno di violenza: si tratta di creare quindi condizioni diverse in cui le forze di polizia debbono operare nell'interesse di tutti i cittadini.

Il deputato Bucalossi, dopo aver dichiarato di concordare sul provvedimento, sottolinea l'esigenza di evitare che nelle forze di polizia si infiltrino estremisti di destra e di sinistra e di risolvere i problemi di stato giuridico ed economico del relativo personale.

Oggi non si parla più, come in passato, di disarmo delle forze di polizia, ed è questo un fatto che deve essere positivamente valutato.

In realtà l'ordine pubblico è funzione di Governo, che è al servizio della comunità: il Governo deve assicurare a tutti le libertà costituzionali, a meno di non mettersi sulla strada, assai difficile e che si presta ad abusi, della revisione delle norme costituzionali esistenti.

È necessario anche attivare una maggiore collaborazione tra gli amministratori locali e gli organi dello Stato, nel quadro di una più precisa assunzione di responsabilità da parte dei primi, ed evitare, nel contempo, immotivati apprezzamenti sui singoli funzionari che sono in servizio dopo attento vaglio di loro passati comportamenti.

Conclude auspicando che il disegno di legge possa essere discusso in sede legislativa.

Il deputato Donelli ritiene che la questione essenziale sia quello di precisare la funzione delle forze di polizia: la precisazione di tali funzioni spetta al Parlamento e non al Governo, come è stato da taluno sostenuto nel corso del dibattito, in contrasto con i principi stabiliti in proposito dalla Costituzione.

Da tali principi bisogna partire per delineare i compiti delle forze di polizia: a questo proposito occorre che la polizia giudiziaria sia autonoma e posta alle dipendenze del potere giudiziario.

Si tratta di questione fondamentale, attinente la gestione stessa del potere e che quindi deve essere preliminarmente affrontata e risolta in quanto strettamente pertinente al contenuto stesso del disegno di legge in esame, dando attuazione al disposto dell'articolo 109 della Costituzione, secondo quanto più volte sottolineato in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario.

Non potrebbero essere in contrario addotte motivazioni di ordine economico, data la rile-

vanza che la norma costituzionale citata presenta sul piano generale.

Le squadre di polizia giudiziaria, costituite da pochi elementi, non possono essere ritenute sufficienti: tra l'altro, accade anche che agli appartenenti ad esse siano affidati compiti inerenti l'attività degli uffici giudiziari, distogliendoli così dalle loro funzioni istituzionali.

Le indagini giudiziarie da tutto ciò risultano rallentate, mentre si verificano ingerenze illegittime di alti funzionari di pubblica sicurezza nello svolgimento delle indagini stesse: in tale conteso il fermo di polizia si presenta quale strumento per aumentare tali ingerenze.

Aumentare gli organici del corpo delle guardie di pubblica sicurezza costituirebbe quindi una spinta all'autoritarismo qualora non venisse accompagnata dalla unificazione delle forze di polizia e dalla attuazione dell'articolo 109 della Costituzione.

Una efficace lotta alla criminalità, non discende da un aumento del personale dei Corpi di polizia, bensì dalla rimozione delle cause di ordine economico e sociale che concorrono a determinare i fenomeni criminosi.

Occorre combattere efficacemente contro le manifestazioni fasciste e la delinquenza organizzata seguendo una linea diversa da quella fin qui adottata: la criminalità non si combatte con misure come quelle della carcerazione preventiva, bensì mediante provvedimenti che valgono a rimuovere i motivi di fondo.

Conclude auspicando l'adozione di tali provvedimenti, insieme con una riforma delle istituzioni penitenziarie, quali condizioni indispensabili per la lotta contro la delinquenza.

Il Presidente sollecita la presentazione di eventuali emendamenti, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge e comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è convocato per domani alle ore 17.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,10.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 14 MARZO 1973, ORE 10,30. — Presidenza del Presidente REALE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Pennacchini.

Disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (*Urgenza*) (*Parere della I e della V Commissione*) (864).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dell'articolo 2.

Il Presidente ricorda che nella seduta del 7 marzo era stato presentato il seguente emendamento Spagnoli ed altri:

Dopo il n. 2-bis inserire il seguente:

« 2-ter) diritto per il difensore di conferire con l'imputato detenuto dopo l'interrogatorio espletato dal pubblico ministero o dal giudice istruttore ed in ogni caso non oltre sette giorni dall'inizio della custodia o dalla nomina, se successiva ».

Avverte che sono stati presentati i seguenti emendamenti all'emendamento Spagnoli, rispettivamente da parte del deputato Felisetti e del deputato Terranova:

Sopprimere le parole: « dopo l'interrogatorio espletato dal pubblico ministero o dal giudice istruttore ed in ogni caso » *nonché le parole:* « o dalla nomina, se successiva »;

Sostituire le parole: « dopo l'interrogatorio espletato dal pubblico ministero o dal giudice istruttore » *con le seguenti:* « immediatamente dopo che questi sia stato per la prima volta interrogato dal magistrato ».

Il Presidente comunica che è stato inoltre presentato il seguente emendamento del deputato Lospinoso Severini:

Dopo il n. 2-bis inserire il seguente:

« 2-ter) diritto dell'imputato detenuto di conferire con il proprio difensore immediatamente dopo l'arresto ».

Il deputato La Loggia propone di accantonare gli emendamenti relativi al n. 2-ter, permanendo l'esigenza di approfondirne l'esame.

Il deputato Spagnoli dichiara di ritirare il proprio emendamento e di aderire all'emendamento Lospinoso Severini, precisando di non essere contrario alla proposta avanzata dal deputato La Loggia.

Il deputato Musotto fa proprio l'emendamento ritirato dal deputato Spagnoli.

Viene quindi stabilito di accantonare gli emendamenti Lospinoso Severini e Musotto, ed i relativi subemendamenti.

La Commissione passa quindi all'esame del seguente emendamento Spagnoli ed altri:

Dopo il n. 2-ter inserire il seguente:

« 2-quater) determinazione dei diritti e dei doveri del difensore d'ufficio, al fine di garantire un'efficace difesa dell'imputato; ».

Il Presidente Reale ed i deputati Musotto e Terranova suggeriscono di modificare la formulazione dell'emendamento, mentre il deputato Castelli invita i presentatori a ritirarlo.

Il deputato Accreman insiste sull'emendamento Spagnoli, nel seguente testo modificato:

Dopo il n. 2-ter inserire il seguente:

« 2-quater) garanzia di un'effettiva difesa dell'imputato da parte del difensore d'ufficio ».

Il deputato Lospinoso Severini presenta il seguente emendamento:

Dopo il n. 2-ter inserire il seguente:

« 2-quater) garanzia per l'esercizio dei diritti e dei doveri del difensore d'ufficio per l'espletamento di un'effettiva difesa dell'imputato ».

Il relatore Dell'Andro rileva che i due emendamenti muovono da un'esigenza concreta generalmente riconosciuta, che peraltro va soddisfatta in occasione dell'approvazione del disegno di legge sul patrocinio statale per i non abbienti, attualmente all'esame del Senato. Non accetta pertanto gli emendamenti Spagnoli e Lospinoso Severini.

Il sottosegretario Pennacchini concorda con il relatore, evidenziando che la legge sul patrocinio per i non abbienti sarà con ogni probabilità approvata prima dell'emanazione del nuovo codice di procedura penale.

Il deputato Lospinoso Severini ritira il suo emendamento, mentre il deputato Spagnoli insiste sul proprio.

Il deputato Felisetti dichiara che il gruppo socialista si asterrà dalla votazione dell'emendamento Spagnoli. Anche i deputati Lospinoso Severini e Manco dichiarano di astenersi, mentre il deputato Castelli preannuncia il suo voto contrario ed il deputato Terranova dichiara che voterà a favore.

Posto ai voti, l'emendamento Spagnoli è respinto.

La Commissione passa quindi al n. 3 (che prevede l'adozione del metodo orale nel nuovo sistema processuale), approvandolo senza discussione.

Si passa quindi al successivo punto dell'articolo 2 del disegno di legge:

« 4) non incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo; insanabilità delle nullità assolute ».

Il deputato Gianfilippo Benedetti illustra un emendamento aggiuntivo delle seguenti parole: « in particolare di quelle riguardanti la capacità del giudice, la promozione dell'azione penale, l'intervento del pubblico ministero e della difesa in tutte le fasi del procedimento, l'osservanza di norme a tutela dei diritti della difesa, a garanzia della libertà personale e degli altri diritti costituzionali dell'imputato ».

Il deputato Manco presenta un emendamento aggiuntivo delle parole: « e massima estensione delle stesse ».

Intervengono i deputati Castelli, Spagnoli, Felisetti, Accreman, Terranova e Musotto.

Il deputato Accreman propone quindi di accantonare l'emendamento Benedetti Gianfilippo e l'emendamento Manco, per approfondirne l'esame.

Il relatore Dell'Andro si dichiara favorevole alla proposta del deputato Accreman, considerando la complessità della materia oggetto dei due emendamenti.

Il sottosegretario Pennacchini dichiara di non essere contrario alla proposta del deputato Accreman, né all'introduzione di un'aggiunta al n. 4 dell'articolo 2, ancorché possa apparire superflua. Ribadisce tuttavia la necessità di non ritardare l'approvazione del disegno di legge per apportare ad esso modifiche non necessarie, ispirate ad un'ingiustificata sfiducia verso il legislatore delegato.

Accantonati gli emendamenti relativi al n. 4, la Commissione passa al punto successivo dell'articolo 2, approvandolo nel seguente testo, modificato da un emendamento Felisetti di natura formale:

« 5) adozione di mezzi meccanici per la documentazione degli atti processuali; previsione della partecipazione di ausiliari tecnici nel processo per la redazione degli atti processuali con mezzi meccanici, in ogni sua fase; ».

Il Presidente rinvia quindi all'indomani il seguito dell'esame.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.40.

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 14 MARZO 1973, ORE 10,30. — *Presidenza del Vicepresidente MOLÈ.* — Interviene per il Governo, il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Fabbri.

Disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni ed integrazioni, del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 (*Approvato dal Senato*) (*Parere della II, della IV, della VI, della IX, della XI, della XII, della XIII e della XIV Commissione*) (1853).

(Esame).

Il relatore Cattanei dichiara, preliminarmente, di aver accettato l'incarico affidatogli dal Presidente Preti di riferire sul disegno di legge n. 1853, ma fa presente che, a causa della concomitanza con i lavori della Commissione inquirente per i procedimenti di accusa, di cui è Presidente, si trova nella impossibilità di assicurare la propria presenza in Aula la prossima settimana, nel giorno in cui, presumibilmente, avrà luogo il dibattito sul provvedimento in esame.

Il deputato La Torre, premessa l'urgenza di esaminare il disegno di legge per non pregiudicare alla Camera la possibilità di introdurre eventuali ulteriori modifiche migliorative entro i termini costituzionalmente stabiliti per la conversione in legge del decreto-legge n. 2 del 1973, invita la Commissione a procedere senz'altro all'esame referente del provvedimento, prospettando la ipotesi che, nel caso in cui il relatore Cattanei (per ragioni inerenti al suo incarico di Presidente della Commissione inquirente) non potesse essere presente al dibattito in Aula, il Presidente provveda alla sua temporanea sostituzione.

Il relatore Cattanei, introduce, quindi, il dibattito, rilevando come, in occasione delle alluvioni che hanno recentemente colpito alcune zone della Sicilia e della Calabria, si sia, ancora una volta, avvertita l'urgenza della elaborazione di una legge organica e definitiva per affrontare i danni delle calamità naturali, sicché non si debba ulteriormente procedere con interventi legislativi episodici e successivi. Il relatore svolge, successivamen-

te, un'ampia illustrazione del provvedimento, soffermandosi in particolare sulle singole provvidenze predisposte dal decreto-legge per i primi interventi di urgenza ed analizzando poi le numerose modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, modifiche che hanno fatto aumentare la spesa, inizialmente prevista in poco meno di 80 miliardi, a circa 180 miliardi di lire, ma che, d'altra parte, hanno consentito di operare un più ampio riferimento agli enti locali e alle regioni, attraverso il decentramento degli interventi e dei finanziamenti, rispetto al testo originario del decreto-legge, che si presentava tendenzialmente centralizzato. Rileva, infine, come le provvidenze, inizialmente limitate in favore dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni, siano state successivamente estese, con l'articolo 2 del disegno di legge di conversione, anche ai comuni della regione Basilicata colpiti da calamità atmosferiche. Conclude invitando la Commissione ad approvare il provvedimento nel testo varato dal Senato.

Il deputato La Torre, dopo aver chiesto al Governo notizie e chiarimenti circa i tempi e i modi di presentazione del preannunciato provvedimento organico per favorire la rinascita delle zone disastrose, rivendica alla sua parte il merito di aver introdotto nel decreto-legge talune modifiche migliorative per quanto attiene la riparazione dei danni e l'indennizzo di coloro che hanno subito conseguenze dagli eventi calamitosi, e rileva come ci sia ancora tempo sufficiente, prima della scadenza dei termini indicati dall'articolo 77 della Costituzione, per apportare ulteriori perfezionamenti al testo del provvedimento, soprattutto per inserirvi una serie di provvidenze in favore dei produttori agricoli in particolare. Passa, successivamente, ad illustrare una serie di emendamenti agli articoli 5-ter, 6, 7, 8, 17, 18, 20 e 25 del decreto-legge, intesi ad autorizzare ulteriori stanziamenti in materia di ripristino delle opere pubbliche di bonifica di primo ed urgente intervento e delle opere idrauliche urgenti, di ripristino di opere a difesa marittima degli abitati, di riparazione e ricostruzione di fabbricati di proprietà privata, di contributi speciali alle regioni Sicilia e Calabria per indennizzi alla produzione agricola, in materia di concessione di contributi alle piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane, in materia di concessione di contributi ai capi famiglia per la perdita di vestiario, biancheria e suppellettili varie, nonché per la realizzazione di opere di edilizia comunale e di consolidamento degli abitati.

Replica, quindi, il relatore Cattanei, il quale, pur consentendo con la sostanza degli ulteriori emendamenti proposti, che riflettono esigenze obiettive certamente non contestabili, ritiene che gli emendamenti stessi non possano essere accolti per varie ragioni: anzitutto, perché, a fronte della ulteriore spesa dagli emendamenti medesimi implicata, non è formulata alcuna indicazione di copertura (né sembrerebbe possibile reperire mezzi finanziari adeguati); in secondo luogo, perché ulteriori modifiche rischierebbero di non consentire l'approvazione definitiva del provvedimento entro la scadenza del termine costituzionale prescritto per la conversione in legge del decreto-legge; infine, perché lo stesso Governo ha dichiarato che questo è un provvedimento di primo intervento, cui dovranno seguire, a brevissima scadenza, interventi a carattere organico.

Il Sottosegretario Fabbri riconferma, a sua volta, la posizione del Governo, già manifestata al Senato, nei confronti delle modifiche e degli ulteriori emendamenti proposti al testo originario del provvedimento. Dopo aver riferito il contrario orientamento su tutti gli emendamenti proposti (che del resto ripropongono modifiche già respinte al Senato) e dopo aver ricordato che, per quanto riguarda il preannunciato provvedimento di carattere organico, un ordine del giorno (accolto come raccomandazione dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento) ha fissato una scadenza temporale per la sua presentazione, conclude invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge nel testo del Senato.

Successivamente, la Commissione respinge, a maggioranza, i seguenti emendamenti, a firma dei deputati La Torre, Raucci, De Laurentiis, Gambolato, Bernini e Bartolini:

Sostituire l'articolo 5-ter con il seguente:

« È autorizzata la spesa di lire 41.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli anni finanziari 1973, 1974 e 1975 rispettivamente per 10, 16, 15 miliardi da assegnare alla Regione Sicilia per lire 28.000 milioni ed alla Regione Calabria per lire 13.000 milioni per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica di primo ed urgente intervento e delle opere idrauliche urgenti ».

Dopo l'articolo 6-ter, aggiungere il seguente:

« È autorizzata la spesa di lire 105.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione del

Ministero dei lavori pubblici per gli anni finanziari 1973, 1974 e 1975 rispettivamente per 30, 40, 35 miliardi da assegnare alla Regione Calabria nella misura di lire 60.000 milioni ed alla Regione Sicilia nella misura di lire 14.500 milioni per la realizzazione di opere di edilizia comunale e nella misura di 9.500 milioni alla Regione Sicilia e di 21.000 milioni alla Regione Calabria per le opere di consolidamento degli abitati ».

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

« È autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni da iscriversi, in ragione di lire 5.000 milioni l'anno, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli anni finanziari 1973 e 1974, per provvedere, a totale carico dello Stato, nel territorio delle regioni Sicilia e Calabria, al ripristino, con i provvedimenti tecnicamente indispensabili, delle opere a difesa marittima degli abitati, distrutte o danneggiate, nonché di ogni altra opera nell'ambito del demanio marittimo, comprese quelle relative alle escavazioni.

Detta somma va ripartita per lire 5.000 milioni alla Sicilia e per lire 5.000 milioni alla Calabria ».

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

« È autorizzata la spesa di lire 38.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del bilancio per l'anno finanziario 1973 per provvedere, in conseguenza delle calamità di cui all'articolo 1, alla concessione di contributi nella spesa occorrente per la riparazione e ricostruzione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione, da assegnarsi alla regione Sicilia nella misura di lire 8.000 milioni ed alla regione Calabria nella misura di lire 30.000 milioni ».

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

« Per far fronte ai danni all'agricoltura derivati dagli eventi calamitosi verificatisi in Calabria e in Sicilia nel dicembre del 1972 e nel gennaio-febbraio 1973 sono stanziati:

per i danni alla produzione: 40 miliardi per la regione Sicilia e 10 miliardi per la regione Calabria;

per i danni alle colture, alle scorte vive e morte, ai fabbricati rurali, alla viabilità podereale e interpodereale, agli impianti cooperativi e consortili di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli: 75 miliardi per la regione Sicilia e 30 miliardi per la regione Calabria.

Le regioni con propri provvedimenti stabiliranno le modalità di intervento per il rimborso dei danni subiti dalla produzione, e il ripristino delle coltivazioni ».

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

« Per la concessione dei contributi alle piccole e medie imprese industriali, nonché alle imprese commerciali ed artigiane, alberghiere, turistiche, termominerali che abbiano subito danno in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al presente decreto, aventi sedi, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, esercizi, ecc. nei comuni indicati a norma del precedente articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'industria, commercio e artigianato per l'anno finanziario 1973, per essere assegnata alla Regione Calabria nella misura di 800 milioni e alla Regione Sicilia nella misura di 700 milioni.

L'erogazione delle somme, avverrà secondo le modalità stabilite dalle Regioni interessate ».

Sostituire l'articolo 20 con il seguente:

« In sostituzione delle provvidenze previste dall'articolo 19 a favore delle imprese ivi indicate, potrà essere concesso, secondo modalità stabilite dalle regioni interessate, un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 20 per cento dell'ammontare della spesa.

Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1973 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'industria, commercio e artigianato, da ripartirsi nella misura di 300 milioni alla Regione Calabria e nella misura di 200 milioni alla Regione Sicilia ».

Sostituire l'articolo 25 con il seguente:

« Per la concessione di contributi ai capi famiglia colpiti dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, che abbiano perduto vestiario o biancheria o mobili o suppellettili dell'abitazione, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1973.

Tale somma sarà assegnata nella misura di lire 3.000 milioni alla regione Calabria e nella misura di lire 2.000 milioni alla regione Sicilia, e verrà erogata agli interessati secondo modalità stabilite dalle Regioni predette ».

Dopo che, per dichiarazioni di voto, il deputato Tarabini ha preannunciato voto con-

trario sull'articolo 30-bis, la Commissione approva, a maggioranza, il disegno di legge senza modifiche nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento e conferisce, quindi, mandato al relatore Cattanei di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del provvedimento.

La Commissione delibera, altresì, di richiedere alla Presidenza della Camera che il relatore Cattanei sia autorizzato a riferire oralmente all'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

Comitato pareri.

MERCOLEDÌ 14 MARZO 1973, ORE 9,15. — *Presidenza del Presidente TARABINI.* — Intervengono, per il Governo, i Sottosegretari di Stato: per il tesoro, Fabbri; per la pubblica istruzione, Maria Cocco; e per la difesa, Buffone.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, firmate a Parigi il 29 luglio 1960 e a Bruxelles il 31 gennaio 1963 e dei Protocolli addizionali alle dette Convenzioni, firmati a Parigi il 28 gennaio 1964 (Parere alla III Commissione) (1250).

Su proposta del Presidente Tarabini (che sostituisce il relatore Carenini) e dopo che il Sottosegretario Fabbri ha assicurato che l'attuazione del provvedimento non comporta oneri specifici ed immediati a carico del bilancio dello Stato, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Integrazioni e modifiche al Fondo speciale di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, destinato alla ricerca applicata (Parere alla VI Commissione) (1404).

Su proposta del Presidente Tarabini e dopo un intervento del deputato De Laurentiis (il quale manifesta l'esigenza che il Parlamento sia dettagliatamente informato sulla utilizzazione del fondo IMI destinato alla ricerca applicata), la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, segnalando, per altro, alla competente Commissione di merito la necessità che la indicazione di copertura formulata al penultimo comma dell'articolo 3 del disegno di legge risulti assicurata a carico e mediante riduzione dei fondi speciali di cui

ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rispettivamente, per gli anni finanziari 1972 e 1973. La Commissione ritiene, pertanto, di poter suggerire la seguente nuova formulazione del predetto penultimo comma dell'articolo 3 della iniziativa legislativa: « Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si fa fronte, per gli anni finanziari 1972 e 1973, rispettivamente a carico e mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi ».

Disegno di legge:

Servizi di mensa-bar nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Parere alla X Commissione) (1513).

Il relatore Altissimo illustra ampiamente la portata e le finalità del disegno di legge e, pur esprimendo un orientamento di massima favorevole al provvedimento, ritiene di dover manifestare qualche perplessità circa gli stanziamenti predisposti dall'articolo 7 per l'impianto, l'ammodernamento e la sistemazione dei servizi di mensa (che sembrerebbero estremamente esigui), nonché circa le spese di funzionamento e di gestione delle mense aziendali di cui al successivo articolo 8 (che invece risulterebbero eccessive).

Il Presidente Tarabini rileva che il disegno di legge rappresenta la ennesima dimostrazione di una legislazione frammentaria e disorganica ed è la risultante di accordi tra il Governo e le organizzazioni sindacali di categoria, che, una volta conclusi, sono trasmessi al Parlamento per la loro ratifica e che comportano oneri in misura rilevante, sempre addossati a carico di un bilancio notoriamente deficitario, qual è quello dell'Azienda delle ferrovie dello Stato. Dopo aver espresso la propria meraviglia che il Ministro del tesoro avalli, con il proprio consenso, iniziative legislative assunte al di fuori di una visione organica e programmata dei problemi del settore, ritiene che il Governo dovrebbe far conoscere al Parlamento qual è, in via prospettica la sfera di espansione della spesa, e quindi del disavanzo, ipotizzabile per l'azienda ferroviaria.

Il deputato Gambolato, dopo aver ricordato che la sua parte ha più volte sollecitato un dibattito su tutte le questioni concernenti le ferrovie dello Stato, osserva che questa non

dovrebbe essere la sede per ritornare sull'argomento e rappresenta l'urgenza di varare il provvedimento, che risulta corretto per quanto attiene le implicazioni di carattere finanziario.

Dopo ulteriori interventi dei deputati Raucì e Gargano e su proposta del relatore Altissimo, la Commissione delibera, a maggioranza, di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge, al fine di chiarire le varie questioni poste nel corso del dibattito dal relatore e dal Presidente, a tal fine sollecitando dalle competenti Amministrazioni interessate la trasmissione di una adeguata documentazione sugli aspetti finanziari dei problemi sollevati.

Disegno di legge:

Unificazione del regime contributivo e pensionistico del personale iscritto al fondo pensioni e sussidi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Parere alla X Commissione) (1531).

Il relatore Altissimo, dopo aver illustrato ampiamente il disegno di legge, rileva che, per la copertura di una quota-parte della maggiore spesa implicata, sono richiamati gli stanziamenti del fondo globale 1973, ove, con la nota di variazioni approvata congiuntamente al bilancio di previsione per l'anno finanziario in corso, è stata introdotta una postazione di oltre 130 miliardi per sovvenzioni all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nonché all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in relazione a provvedimenti previsti per quei settori: poiché tale postazione di bilancio è stata ripetutamente richiamata a copertura di oneri recati da provvedimenti riguardanti le predette aziende autonome, ritiene opportuno che il Ministero del tesoro fornisca alla Commissione bilancio l'elenco completo delle iniziative legislative finora finanziate e di quelle che restano ancora da finanziare (con la specificazione dell'ammontare della spesa da ciascuna iniziativa legislativa implicata) a carico di tale accantonamento di fondo globale.

Dopo che il deputato Gambolato ha sollecitato la Commissione a definire rapidamente e in modo positivo il proprio parere per non ritardare ulteriormente la definizione legislativa del provvedimento in esame, la Commissione delibera, a maggioranza, di rinviare ad altra seduta la espressione del parere, al fine di acquisire i dati e i chiarimenti richiesti dal relatore.

Disegno di legge:

Reclutamento di ufficiali di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina (*Parere alla VI Commissione*) (1534).

Su proposta del Presidente Tarabini e dopo che il deputato Bernini ha manifestato qualche riserva sul merito del provvedimento, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione del quarto Accordo internazionale sullo stagno, adottato a Ginevra il 15 maggio 1970 (*Approvato dal Senato*) (*Parere alla III Commissione*) (1556).

Su proposta del Presidente Tarabini, che sostituisce il relatore Carenini, e dopo che il deputato Bartolini ha dichiarato che la sua parte si riserva di avanzare valutazioni critiche sul provvedimento in sede di competente Commissione di merito, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (*Parere alla I Commissione*) (1573).

La Commissione delibera di rinviare ulteriormente il seguito dell'esame del disegno di legge, accogliendo una richiesta in tal senso fatta pervenire dal Ministero dell'interno.

Disegno di legge:

Esonero daziario per determinate merci originarie provenienti dalla Libia per il periodo dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1968 (*Parere alla VI Commissione*) (1569).

Su proposta del relatore Orsini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Proroga delle esenzioni dalla imposta di bollo e delle agevolazioni fiscali di cui alla legge 6 agosto 1967, n. 692 (*Parere alla VI Commissione*) (1570).

Su proposta del Presidente Tarabini e dopo un intervento del deputato Bernini (il quale manifesta qualche riserva sul merito della iniziativa legislativa), la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Modifiche alla legge 6 marzo 1968, n. 183, relativa all'autorizzazione ad utilizzare l'avanzo di gestione per provvedere a spese di investimento (*Parere alla VI Commissione*) (1571).

Su proposta del Presidente Tarabini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Sistemazione dei valichi del confine orientale con la Jugoslavia (*Parere alla IX Commissione*) (1645).

Su proposta del relatore Orsini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Revisione del ruolo organico della carriera di concetto dei preparatori di gabinetto dell'Accademia navale (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla I Commissione*) (1646).

In assenza del relatore Gava, la Commissione delibera di rinviare l'esame del disegno di legge.

Disegno di legge:

Istituti di ricerca e di sperimentazione per l'industria (*Parere alla XII Commissione*) (1649).

Su proposta del relatore Orsini e dopo che il deputato Bernini ha manifestato qualche riserva sul merito del provvedimento, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, segnalando, peraltro, alla competente Commissione di merito la necessità di perfezionare l'indicazione di copertura contenuta nell'articolo 27 del disegno di legge, specificando che gli stati di previsione della spesa rispettivamente del Ministero del tesoro e del Ministero dell'industria ivi richiamati si riferiscono all'anno finanziario in corso. Di conseguenza, la Commissione ritiene di poter suggerire la seguente nuova formulazione del primo comma del predetto articolo 27 della iniziativa legislativa governativa: « All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato, per l'anno finanziario 1973, in lire 960 milioni per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 18 ed in lire 4 milioni per le spese di funzionamento del comitato centrale di cui all'articolo 21, si provvede, per lire 879 milioni, mediante riduzione del fondo

iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, per lire 85 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5101 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario medesimo ».

Disegno di legge:

Riduzione degli stanziamenti assegnati in favore dell'Euratom per il 1972 e assegnazione al CNEN di un corrispondente importo (Parere alla XII Commissione) (1657)

Su proposta del relatore Orsini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Potenziamento e razionalizzazione dell'attività di promozione del turismo all'estero (Parere alla II Commissione) (1691).

In assenza del relatore Gava, la Commissione delibera di rinviare l'esame del disegno di legge.

Disegno di legge:

Fondo centrale di garanzia per il credito industriale (Parere alla VI Commissione) (1789).

Dopo illustrazione del relatore Orsini e dopo un intervento del deputato Bernini (il quale svolge qualche considerazione critica sul merito della iniziativa legislativa), la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Modifiche alle norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero (Parere alla II Commissione) (917).

La Commissione delibera di rinviare l'esame degli emendamenti trasmessi dalla competente Commissione di merito, accogliendo una richiesta in tal senso fatta pervenire dal Ministero dell'interno.

Proposta di legge:

Buffone ed altri: Revisione dell'organico degli ufficiali di ruolo di amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico (Parere alla VII Commissione) (197).

In assenza del relatore Altissimo, la Commissione delibera di rinviare ulteriormente l'esame della proposta di legge.

Proposta di legge:

Vaghi ed altri: Estensione dei benefici di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti di applicazioni tecniche di ruolo in servizio nella scuola media ed attualmente inquadrati nel ruolo C (Parere alla VIII Commissione) (321).

Il Presidente Tarabini illustra ampiamente la proposta di legge, sottolineando come, con il provvedimento in esame, si tenda, ancora una volta, ad attuare una legislazione episodica e settoriale, anziché affrontare le questioni di fondo con una visione generale e con provvedimenti di carattere organico; aggiunge che, per quanto concerne le conseguenze finanziarie, la proposta di legge implica una maggiore spesa in misura indeterminata, a copertura della quale sono genericamente richiamati i normali stanziamenti del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, senza che risulti individuata la fonte di eventuali integrazioni ovvero la possibilità di riduzione di altre spese a compenso.

Il Sottosegretario Maria Cocco, dopo aver chiarito la portata della proposta di legge e dopo aver precisato che la copertura finanziaria potrà essere assicurata con le normali dotazioni dei competenti capitoli di bilancio, prospetta l'ipotesi di rinviare l'ulteriore esame della iniziativa legislativa, in attesa che presso l'altro ramo del Parlamento si pervenga alla definizione del provvedimento sullo stato giuridico del personale insegnante e non insegnante.

Accogliendo la richiesta avanzata dal rappresentante del Governo, la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame della proposta di legge.

Proposta di legge:

Cirillo ed altri: Provvedimenti per il completamento della ricostruzione e per la rinascita economica delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (Parere alla IX Commissione) (498).

Dopo che il Presidente Tarabini ha ricordato le conclusioni a cui era pervenuta la Commissione nel corso di un precedente esame dedicato alla proposta di legge, il deputato Raucci richiama alla urgenza di varare il progetto di legge, in considerazione del fatto che risultano ormai esauriti i fondi a suo tempo stanziati per la ricostruzione delle zone dell'Irpinia colpite dal terremoto dell'agosto 1962; poiché sul fondo globale del corrente esercizio sono state stanziade adeguate disponibilità, torna a proporre alla Commissione

di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge entro il limite delle somme appostate in bilancio, aggiungendo che, anche se esiste un divario tra le proposte contenute nella iniziativa legislativa in esame e i finanziamenti disposti, si deve pur tener conto che per una parte delle opere si è già provveduto con altri provvedimenti e per altra parte è subentrata oramai la competenza delle Regioni.

Il Sottosegretario Fabbri rileva che le somme stanziare in bilancio sono destinate al completamento della ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del 1962, mentre, con il provvedimento in esame, si intende finanziare un vero e proprio piano per la rinascita economica di quelle zone, con un onere di circa 300 miliardi in un quadriennio e per il quale non esiste alcuna possibilità di copertura, tenuto anche conto dei gravosi impegni finanziari assunti dal Governo nei primi mesi dell'anno in corso per le provvidenze disposte in favore di altre zone del Paese colpite da eventi calamitosi.

Il Presidente Tarabini manifesta viva preoccupazione circa le condizioni della spesa pubblica alla luce del disavanzo definito per l'anno in corso e del prevedibile deficit che sarà registrato nel bilancio di previsione per il prossimo esercizio finanziario, in considerazione delle prenotazioni e degli impegni di spesa conseguenti anche alla legislazione *in fieri*.

Dopo che il Sottosegretario Fabbri ha riconfermato l'orientamento contrario del Governo, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, a condizione che il testo della proposta di legge risulti convenientemente e adeguatamente modificato in modo tale che la maggiore spesa implicata per l'anno finanziario in corso resti contenuta entro il limite di 5.000 milioni, da fronteggiare a riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

Proposta di legge:

Zamberletti e Arnaud: Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge 8 dicembre 1970, n. 966, recante l'aggiunta di un comma all'articolo 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469, in materia di servizi antincendi (*Parere alla II Commissione*) (537).

La Commissione delibera di rinviare ulteriormente il seguito dell'esame della proposta di legge, accogliendo una richiesta in tal senso trasmessa dal Ministero dell'interno.

Proposta di legge:

Lauricella e Strazzi: Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (*Parere alla IX Commissione*) (640).

La Commissione - preso atto che la proposta di legge tratta materia identica a quella considerata nel disegno di legge n. 1586, sul quale la Commissione stessa, in data 27 febbraio 1973, ha già espresso parere favorevole - delibera di riferire il consenso allora manifestato anche alla proposta di legge n. 640.

La Commissione delibera, quindi, di rinviare ad altra seduta l'esame delle proposte di legge nn. 420, 950, 1257, 1070 e 1398.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 14 MARZO 1973, ORE 10. — *Presidenza del Vicepresidente MACCHIAVELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Ruffini.

Disegno di legge:

Fondo centrale di garanzia per il credito industriale (*Parere della V e della XII Commissione*) (1789).

(*Richiesta di assegnazione a Commissioni riunite VI e XII*).

Su proposta del deputato Vespignani, con il quale consentono il relatore Postal ed i deputati Serrentino e Cascio, la Commissione delibera all'unanimità di richiedere alla Presidenza della Camera che il provvedimento venga assegnato alla competenza congiunta delle Commissioni riunite VI e XII.

Proposta di legge:

Senatori Spagnoli ed altri: Modifica dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il credito sportivo, già modificato con legge 29 dicembre 1966, n. 1277 (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (*Parere della II Commissione*) (1716).

(*Richiesta di assegnazione in sede legislativa*).

Su proposta del relatore Rende, e dopo interventi dei deputati Serrentino, Spinelli e Vespignani, la Commissione delibera all'unanimità, consenziente per il Governo il Sotto-

segretario di Stato per il tesoro, Ruffini, di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

Il Presidente si riserva di acquisire i pareri dei rappresentanti dei gruppi non presenti oggi in Commissione.

Disegno di legge:

Integrazioni e modifiche al Fondo speciale di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, destinato alla ricerca applicata (Parere della V, della VIII e della XII Commissione) (1404).

(Esame e rinvio).

Il relatore Mazzarrino, illustrando favorevolmente il disegno di legge, svolge un'ampia e documentata analisi del funzionamento del Fondo speciale per la ricerca applicata. Esaminata la struttura e le modalità d'intervento del Fondo (partecipazioni crediti agevolati, interventi nella spesa di progetti di ricerca), ricordate le direttive del CIPE, sottolinea che gli interventi assumono il carattere di incentivo ad un rafforzamento strutturale del sistema industriale e non già di generici ed episodici e non programmati interventi.

Il relatore fornisce quindi dati analitici sulle richieste pervenute all'IMI, sull'utilizzo delle disponibilità, praticamente esaurite, e sull'attività delle tre maggiori società di ricerca che si apprestano ad affrontare problemi di ingegneria dei sistemi nei campi dell'esplorazione e sfruttamento del fondo del mare, dell'assistenza sanitaria e dell'industrializzazione dell'edilizia scolastica ospedaliera e residenziale. Il nuovo rifinanziamento del fondo è indispensabile per consentire l'avvio di impegnativi progetti di tecnologia avanzata, la quale rappresenta l'elemento più dinamico dello sviluppo industriale che richiede, per la sua importanza e complessità, il decisivo intervento dello Stato. Ricordata l'esclusione dagli interventi IMI dei settori nucleare e spaziale (finanziati attraverso altri canali) il relatore si sofferma sul problema delle costruzioni aeronautiche (oggetto di un approfondito esame da parte del CIPE in aderenza ai cui indirizzi venne costituita nel 1969 la società Aeritalia in cui sono confluite le attività della Finmeccanica e della FIAT) che svolgono funzioni « pilota » nel contesto industriale per i molteplici riflessi su numerosi altri settori.

Il relatore, sottolineata l'urgenza del complesso provvedimento, propone alla Commissione di valutare la possibilità di un esame del disegno di legge in sede legislativa.

Il deputato Spinelli dichiara che il suo gruppo ritiene, proprio per l'importanza dei problemi chiaramente illustrati dal relatore, che il provvedimento debba essere discusso dall'Assemblea.

Il deputato Gastone dichiara che la sua parte è contraria alla richiesta di sede legislativa; chiede quindi al Governo un elenco dettagliato dei progetti finanziati.

Il deputato Santagati ritiene utile un approfondito dibattito sul disegno di legge.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,40.

DIFESA (VII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 14 MARZO 1973, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente MAGRÌ.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Lattanzio.

Disegno di legge:

Norme sulla corresponsione dell'indennità speciale ai sottufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e della Guardia di finanza che cessano dal ruolo speciale per mansioni di ufficio (Parere della V Commissione) (1275).

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Il relatore Vaghi si richiama alla relazione svolta in sede referente e, favorevole il Sottosegretario Lattanzio, invita la Commissione ad approvare il disegno di legge, con la modifica tecnica proposta dalla Commissione bilancio all'articolo 5.

La Commissione, quindi, approva con la suddetta modifica gli articoli del disegno di legge, che al termine della seduta è votato a scrutinio segreto ed approvato.

Proposta di legge:

Bandiera: Norme transitorie sull'avanzamento dei capitani del ruolo normale delle armi di cavalleria e di artiglieria, dei capitani del ruolo naviganti speciale dell'arma aeronautica e dei tenenti colonnelli e capitani del ruolo servizi dell'arma aeronautica (Parere della V Commissione) (539).

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Il Presidente, in sostituzione del relatore assente, si richiama alla relazione svolta in

sede referente, illustrando le modifiche proposte dal Governo in quella sede.

La Commissione, quindi, approva nel testo predisposto in sede referente, gli articoli della proposta di legge, che al termine della seduta è votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,10.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 14 MARZO 1973, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente MAGRÌ.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Lattanzio.

SUL PROCESSO VERBALE.

Il deputato Nahoum, chiede che venga specificato nel processo verbale che il parere favorevole al disegno di legge n. 1693 espresso nella precedente seduta si riferiva soltanto all'articolo 9.

Il Presidente chiarisce che l'esame e quindi il parere della Commissione non avrebbe potuto estendersi ad altri articoli, in quanto riguardanti materie di non competenza della VII Commissione.

Proposte di legge:

Simonacci: Provvedimenti riguardanti lo stato giuridico degli ufficiali e dei sottufficiali di complemento delle varie armi e servizi delle forze armate trattenuti o richiamati in servizio (*Parere della I, della V e della VI Commissione*) (316);

de Meo ed altri: Provvedimenti riguardanti lo stato, l'avanzamento, il trattamento economico di quiescenza, di previdenza ed assistenza degli ufficiali e sottufficiali di complemento delle varie armi e servizi delle tre forze armate trattenuti in servizio (*Parere della V e della VI Commissione*) (119);

Bologna ed altri: Provvedimenti riguardanti lo stato, l'avanzamento, il trattamento economico di quiescenza, di previdenza ed assistenza degli ufficiali e sottufficiali di complemento delle varie armi e servizi delle tre forze armate trattenuti in servizio (*Parere della V e della VI Commissione*) (185);

Boffardi Ines ed altri: Estensione dei benefici della legge 28 marzo 1968, n. 371, integrati dalla legge 25 luglio 1970, n. 289, agli ufficiali di complemento delle tre armi fino al 40° corso AUC (*Parere della V Commissione*) (367);

Galloni: Provvedimenti riguardanti lo stato, l'avanzamento, il trattamento economico di quiescenza, di previdenza ed assistenza degli ufficiali e sottufficiali di complemento delle varie armi e servizi delle tre forze armate trattenuti in servizio (*Parere della V e della VI Commissione*) (511);

Felici e Lobianco: Valutazione, ai fini degli aumenti biennali di stipendio, dei servizi civili resi dagli ufficiali di complemento e della riserva di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica in servizio (*Parere della V Commissione*) (887);

Belluscio: Provvedimenti in favore degli ufficiali della riserva di complemento delle forze armate richiamati o trattenuti in servizio e che abbiano prestatato servizio militare durante la guerra 1940-1945 (*Parere della I e della V Commissione*) (1050);

Catella: Trattenimento in servizio, a domanda, dei sottufficiali della categoria in congedo dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (*Parere della V Commissione*) (241);

Manco: Estensione ai capitani di complemento, comunque trattenuti, con almeno 20 anni di servizio e non appartenenti alla categoria della riserva di complemento, delle norme contenute nel secondo comma dell'articolo 2 della legge 11 maggio 1970, n. 289 (*Parere della V Commissione*) (715);

Felici e Lobianco: Norme a favore degli ufficiali della riserva di complemento in servizio (*Parere della V e della VI Commissione*) (884);

De Lorenzo Giovanni ed altri: Costituzione, tra i ruoli normali e speciali degli ufficiali in servizio permanente effettivo, del ruolo speciale unico aggiunto e definizione della posizione giuridico-amministrativa degli ufficiali e sottufficiali e dei cappellani militari di complemento e della riserva di complemento delle varie armi, corpi e servizi delle tre forze armate trattenuti o richiamati in servizio (*Parere della I, della V e della VI Commissione*) (1066);

Savoldi e Balzamo: Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 26 giugno 1965, n. 808, concernente gli ufficiali di complemento ed i sottufficiali delle categorie in congedo trattenuti o richiamati perché residenti in territori considerati inaccessibili (*Parere della V Commissione*) (1104);

Savoldi e Balzamo: Provvedimenti riguardanti lo stato, l'avanzamento, il trattamento economico, di quiescenza, di previdenza ed assistenza agli ufficiali e sottufficiali di complemento delle varie armi e servizi delle tre forze armate trattenuti o richiamati in servizio (*Parere della I e della V Commissione*) (1105);

Giomò ed altri: Provvedimenti riguardanti gli ufficiali ed i sottufficiali delle forze armate trattenuti in servizio (*Parere della V e della VI Commissione*) (1129);

Felici: Provvedimenti riguardanti l'ordinamento e l'avanzamento degli ufficiali di complemento trattenuti o richiamati in servizio (*Parere della V e della VI Commissione*) (1153).

(Seguito dell'esame e rinvio al Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del testo predisposto dal Comitato ristretto.

Il deputato Angelini, dopo aver dichiarato che è pregiudiziale il riconoscimento del rapporto di impiego per gli ufficiali di complemento, osserva che il testo del Comitato ristretto è insufficiente anche per i riflessi che si possono avere tra gli appartenenti al ruolo speciale unico e che non si può prescindere dalla concessione di alcuni diritti propri del rapporto d'impiego, quale il diritto all'aspettativa. A suo avviso, inoltre, non si possono trascurare i problemi di carriera, che potrebbero risolversi con la istituzione di un ruolo degli ufficiali di complemento o anche con lo sganciamento della carriera giuridica dalla carriera economica.

Il Presidente osserva che la impostazione data dal deputato Angelini comporta il superamento del testo predisposto dal Comitato ristretto.

Il deputato Giuseppe Niccolai concorda con il Presidente e ritiene che si possa superare l'*impasse*, in cui la Commissione si viene a trovare, con l'esame comparato degli emendamenti presentati dai diversi gruppi. Ritiene che per conoscere le aspettative del personale militare appare necessario che si costituiscano, anche in questo settore, rappresentanze di categoria.

Il deputato Bologna ricorda la necessità di approvare con sollecitudine una nuova legge sugli ufficiali di complemento, che dia certezza di rapporto a queste categorie di ufficiali, che vivono in uno stato di fondata inquietudine.

Il deputato Bandiera manifesta la preoccupazione che le nuove proposte avanzate in Commissione possano ritardare l'*iter* del provvedimento e, successivamente, se accolte, pregiudicare la ristrutturazione del nuovo ordinamento delle Forze armate.

Il deputato Nahoum ricorda che il suo gruppo avanzò già nel Comitato ristretto le tesi ora avanzate in Commissione, in particolare quella riguardante la istituzione di un ruolo speciale degli ufficiali di complemento. Esse rispondono a chiare esigenze, avvertite anche nelle proposte di legge avanzate dagli altri gruppi.

Il relatore Lucchesi riassume i termini della discussione e fa voti affinché presto si concluda l'*iter* del provvedimento.

Il deputato de Meo, per una fondata e rapida valutazione delle tesi e degli emendamenti, propone che le proposte vengano riesaminate dal Comitato ristretto.

Il Sottosegretario Lattanzio è favorevole alla proposta del deputato de Meo solo se il Comitato ristretto, pur integrandolo, non sover-

tirà il testo già predisposto e se il suo lavoro sarà conclusivo.

La Commissione, quindi, accoglie la proposta del deputato de Meo, stabilendo il termine di venerdì 16 per la presentazione degli emendamenti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

ISTRUZIONE (VIII)

MERCOLEDÌ 14 MARZO 1973, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente GUI.* — Interviene il Ministro della pubblica istruzione, Scalfaro.

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SULLA SITUAZIONE DEI BENI CULTURALI.

Il Ministro della pubblica istruzione, Scalfaro, comunica che lo studio dei provvedimenti concernenti la ristrutturazione del settore relativo alla tutela dei beni culturali è in fase conclusiva malgrado le notevoli difficoltà incontrate. Tra queste la maggiore è senz'altro quella derivante dalla insufficienza numerica del personale — in proposito cita una serie di dati particolareggiati — che risulta inadeguato sia rispetto agli attuali organici, sia a quelli proposti dalla commissione ministeriale Franceschini. Informa quindi la Commissione in ordine ai disegni di legge già presentati dal Governo, a quelli approvati dal Consiglio dei Ministri e di prossima presentazione, a quelli che saranno in un prossimo futuro esaminati dallo stesso Consiglio dei ministri. Si sofferma quindi sulle misure adottate per la prevenzione dei reati nei confronti del patrimonio artistico e fornisce notizie sui problemi relativi alla tutela del patrimonio librario. Conclude affermando che, nella soluzione dei problemi toccati, il Governo è ispirato dalla considerazione che il patrimonio artistico è un bene destinato al pubblico godimento e non può essere riservato a pochi eletti.

Il deputato Raicich propone che la discussione sulle comunicazioni del Ministro venga effettuata in una prossima seduta ed in proposito suggerisce che il Ministro integri le proprie dichiarazioni con riferimento alla situazione degli archivi. Il deputato Bertè, dichiarandosi favorevole alla proposta di rinvio della discussione avanzata dal deputato Raicich, chiede che il Ministro fornisca precisazioni sulla linea politica del Governo in ma-

teria culturale con particolare riferimento all'individuazione dei settori che devono essere difesi e di quelli che devono essere incentivati.

Il Presidente Gui rinvia ad una prossima seduta la discussione sulle comunicazioni del Ministro della pubblica istruzione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,50.

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 14 MARZO 1973, ORE 10,50. — *Presidenza del Presidente GUI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Cocco Maria.

Proposta di legge:

Giordano: Modifica all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, concernente l'inclusione dei lettori di italiano presso le università straniere nelle graduatorie nazionali per l'immissione nei ruoli della scuola media (1219).

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Il relatore Dall'Armellina illustra favorevolmente la proposta di legge proponendo una nuova formulazione dell'articolo unico, più chiara di quella del testo originario e che corregge un errore materiale contenuto in tale testo con riferimento alla disposizione legislativa anteriore che viene ad essere modificata.

Dopo una richiesta di chiarimenti del deputato Giannantoni, il Sottosegretario Cocco Maria esprime qualche perplessità per il possibile ritardo che l'approvazione della proposta di legge comporterebbe nei confronti della formazione delle graduatorie nazionali. Il relatore Dall'Armellina non ritiene che tale inconveniente possa verificarsi poiché le graduatorie sono ancora in fase di compilazione.

Accogliendo l'emendamento del relatore, la Commissione approva l'articolo unico nella seguente formulazione:

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, è aggiunto il seguente comma:

« L'inclusione nelle graduatorie nazionali di cui al primo comma del presente articolo può essere richiesta anche dai lettori di italiano abilitati all'insegnamento dopo il 1968, che abbiano prestato servizio per due anni presso università straniere e istituti italiani di cultura all'estero dal 1961-62 al 1971-72 con qualifica non inferiore a « buono » rilasciata con certificazione del Ministero degli affari esteri ».

La proposta di legge viene votata a scrutinio segreto al termine della seduta risultando approvata.

Proposta di legge:

Galloni e Gioia: Provvidenze a favore degli istituti statali per sordomuti (Urgenza) (120).

(Discussione e rinvio).

Il relatore Salvatori illustra favorevolmente la proposta di legge auspicandone la sollecita approvazione. Il deputato Buzzi si dichiara favorevole; l'onorevole Pellegatta Maria Agostina si dichiara contraria; il deputato Tedeschi, ritenendo che il provvedimento per essere accettabile dovrebbe essere profondamente modificato, suggerisce l'opportunità di un rinvio; l'onorevole Amalia Miotti Carli si dichiara favorevole alla proposta di legge; il deputato Raicich propone il rinvio ad una prossima seduta della discussione degli articoli e suggerisce l'opportunità di chiedere il parere della Commissione sanità; il deputato Giordano si dichiara favorevole ad una sollecita approvazione della proposta di legge.

Il Presidente Gui rinvia il seguito della discussione sulle linee generali ad una prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

INDUSTRIA (XII)

MERCOLEDÌ 14 MARZO 1973, ORE 10. — *Presidenza del Vicepresidente BIAGIONI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Tiberi.

In apertura di seduta il deputato Milani propone che la Commissione chieda alla Presidenza della Camera che il disegno di legge n. 1789 relativo al « Fondo centrale di garanzia per il credito industriale », attualmente assegnato in sede referente alla VI Commissione con il parere della XII Commissione, sia deferito alla competenza esclusiva della Commissione Industria o almeno alla competenza congiunta delle Commissioni Industria e Finanze e Tesoro. Propone inoltre che la Commissione esprima nella seduta di domani il proprio parere sul disegno di legge n. 1745 relativo alla conversione in legge del decreto-legge concernente la Cassa unica per gli assegni familiari.

La Commissione delibera nel senso proposto dal deputato Milani.

SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI.

Il Sottosegretario Tiberi, premette che tutte le interrogazioni all'ordine del giorno riguardano l'applicazione del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e rileva al riguardo che in ogni iniziativa presa dal Ministero intesa a consentire attraverso circolari la migliore attuazione delle singole norme, sono stati tenuti presenti i seguenti due aspetti fondamentali: l'attribuzione della qualifica di servizio pubblico alla distribuzione dei carburanti e la previsione di un contratto tipico per la regolamentazione dei rapporti tra gestori e titolari delle concessioni degli impianti di distribuzione, contratto che non può essere qualificato come contratto di lavoro ma piuttosto come rapporto contrattuale che ricalca in linea di massima il comodato.

Rispondendo specificamente all'interrogazione Damico n. 5-00014, assicura che tutte le richieste di deroga avanzate dalle prefetture alle disposizioni del decreto ministeriale 11 marzo 1972 sono state accolte, se corredate da esaurienti motivazioni. Nega quindi che la circolare n. 102 del 21 giugno 1972 enunci maggiori restrizioni alle possibilità di deroga previste: in essa si sottolinea la necessità che le proposte di modifica siano il frutto di un attento esame delle varie esigenze del consumo nel suo complesso in relazione al traffico, alla pianificazione dei rifornimenti e soprattutto al fatto che non vengono effettuate consegne di merce agli impianti nelle giornate di sabato e domenica. Circa le festività patronali, pur rilevando la tendenza degli interessati a non effettuare turni ridotti, riconosce che non vi è nessuna norma che impedisca di considerare come festiva la giornata del patrono locale. Precisa quindi che la circolare n. 101 dell'11 marzo 1972 non detta alcuna disciplina per le sale di lavaggio poiché la legge n. 558 sull'orario dei negozi delega al Ministro la sola regolamentazione degli orari degli impianti stradali di distribuzione, restando quindi le sale di lavaggio inserite nella normativa generale.

Per quanto attiene alle ferie, l'amministrazione ha chiarito che esse non debbono essere concentrate nello stesso periodo ma distribuite nell'arco dell'anno per evitare che la chiusura di tutti gli impianti nel mese di agosto determini troppo gravi carenze nel servizio. L'amministrazione ha pertanto ridotto i turni festivi dei centri urbani maggiormente interessati all'esodo feriale.

Ricorda infine che la seconda sezione del Consiglio di Stato, interpellata dal Ministero, ha escluso, in base alla legge n. 558, una equiparazione automatica tra l'orario dei negozi e quello dei distributori essendo del tutto differenti i motivi che determinano i tempi di apertura dei due tipi di attività.

Rispondendo all'interrogazione Damico numero 5-00021, precisa che la circolare n. 103 del 26 giugno 1972 riguarda i gestori degli impianti di distribuzione di carburante e non il personale dipendente dagli stessi, che può sempre esercitare il diritto di sciopero. Puntualizza quindi che la chiusura dell'impianto distributivo concreta una precisa violazione di norma penale e che la trasformazione del titolo amministrativo da autorizzazione in concessione è stato determinato proprio dalla necessità di assicurare la continuità del servizio anche in presenza di vertenze tra le categorie interessate. Ricorda inoltre che in ordine alla tutela dei gestori, in quanto parte avente minore forza contrattuale, il legislatore ha provveduto disponendo, con l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, determinate clausole contrattuali in loro favore.

Rispondendo all'interrogazione Damico numero 5-00116, afferma che la circolare n. 105, diramata per rispondere ai quesiti di alcune prefetture circa l'esame delle domande avanzate in base al decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, per trasferimenti, concentrazioni, ampliamenti o modifiche di impianti per la distribuzione di carburanti, consiglia alle prefetture la massima prudenza e scrupolosità nello svolgere le relative istruttorie. In particolare la concentrazione deve tendere ad eliminare gli impianti poco attrezzati nella prospettiva di modernizzare il sistema distributivo, secondo un'esigenza che è stata sottolineata anche da alcune regioni.

Per quanto concerne il mancato insediamento della commissione consultiva prevista dall'articolo 16 del citato decreto-legge, comunica che essa è stata regolarmente istituita e il relativo decreto è in corso di perfezionamento.

Rispondendo infine all'interrogazione Damico n. 5-00306 con la quale l'interrogante fa presente come la circolare n. 104 del Ministero dell'industria contrasti con il principio costituzionale della libertà di sciopero, ribadisce i chiarimenti già forniti, sottolineando che l'orario e le ferie dei gestori di impianti di distribuzione di carburanti non sono lasciati alla libera contrattazione delle parti.

Il deputato Damico, dichiarandosi insoddisfatto, rileva che la qualifica di servizio pubblico è riservata soltanto alla distribuzione del carburante oltre che alle forze armate ed alla polizia e che il contratto di comodato che disciplina il rapporto di lavoro dei gestori è uno degli ultimi esistenti. D'altra parte l'istituto della concessione, se definisce il rapporto tra lo Stato e le società concessionarie, non deve inglobare anche i gestori così da farli ricadere sotto la discrezionalità dei continui interventi con decreti. Occorre dunque, a suo avviso, definire la figura e il rapporto contrattuale di quel particolare lavoratore che è appunto il gestore dei distributori di carburante: ciò è tanto più opportuno in rapporto all'urgenza della ristrutturazione della rete di vendita a proposito della quale ricorda la proposta di legge presentata dal suo gruppo. Il Governo, invece, attraverso le sue circolari, sceglie gli interessi dei concessionari contro quelli dei gestori, ed a questo proposito cita le multe comminate contro taluni gestori di Torino per la chiusura dei loro impianti in occasione della locale festa patronale.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 14 MARZO 1973, ORE 10,45. — *Presidenza del Vicepresidente* BIAGIONI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Tiberi.

Disegno e proposta di legge:

Proroga della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio (*Approvato dalla X Commissione del Senato*) (*Parere della V e della VI Commissione*) (1140).

Provvedimenti a favore delle medie e piccole imprese commerciali e del commercio integrato (*Parere della V e della VI Commissione*) (1288);

Milani ed altri: Finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese commerciali singole e associate e agli enti cooperativi (*Urgenza*) (*Parere della I, della II, della V e della VI Commissione*) (1266).

Erminerò ed altri: Nuove norme sul finanziamento agevolato a medio termine al commercio (*Parere della V e della VI Commissione*) (1578).

Boffardi Ines ed altri: Nuove norme in materia di finanziamenti a medio termine a favore delle imprese industriali, commerciali, turistico-alberghiere ed esportatrici (*Parere della V e della VI Commissione*) (795);

(*Esame e rinvio*).

Il Presidente Biagioni, ricordato l'impegno della Commissione di discutere congiunta-

mente i provvedimenti in titolo, precisa che il disegno di legge n. 1288 e le proposte di legge n. 1266 e 1578 sono abbinati.

Il deputato Aliverti, in sostituzione del relatore Allegri, illustra le finalità del disegno di legge n. 1140 soffermandosi soprattutto sulle numerose riserve che il rifinanziamento della legge n. 1016 ha suscitato. Ricorda comunque che il Ministero dell'industria ha già fatto presente che la mancata proroga della legge n. 1016 bloccherebbe la possibilità di utilizzare il residuo del suo precedente finanziamento. A suo avviso dunque i due obiettivi del disegno di legge potrebbero essere separati; si potrebbe, cioè, predisporre intanto la pura e semplice proroga della legge n. 1016 per consentire l'utilizzo del suddetto residuo e decidere eventualmente in un secondo tempo sul suo rifinanziamento anche alla luce delle risultanze della discussione congiunta sui provvedimenti all'ordine del giorno.

Il relatore Fioret delinea anzitutto un quadro della legislazione vigente in materia di incentivi al commercio soffermandosi soprattutto ad analizzare gli effetti delle leggi nn. 1016, 315 e 853. A suo avviso tale normativa pecca di disorganicità e risente delle varie contingenze che l'hanno generata: attualmente, dopo l'entrata in vigore della legge n. 426 sulla disciplina del commercio, è possibile attingere una visione complessiva delle esigenze del settore che fondamentalmente si riassumono nell'assorbimento della sua eccessiva polverizzazione, nell'integrazione e l'associazionismo delle piccole imprese e nella costituzione e nel potenziamento delle apposite strutture e infrastrutture.

Passando all'esame dei tre provvedimenti abbinati, giudica il disegno di legge n. 1288 come uno strumento di pronto intervento, atto ad eliminare le lacune più vistose. La proposta n. 1266 invece si caratterizza per la sua impostazione più marcatamente politica in ordine al collegamento con la legge n. 426 ed alla primaria funzione delle regioni. A suo avviso le troppo rigide indicazioni in essa contenute sui destinatari dei finanziamenti, sul loro ammontare differenziato e sui poteri delle regioni possono comportare taluni inconvenienti e complicazioni. Rileva infine che in tale proposta al sistema della garanzia reale si sostituisce quello della garanzia personale integrato dall'istituzione di un fondo regionale. Quanto alla proposta n. 1578, essa presenta un'impostazione tecnica più puntuale anche se comporta una copertura finanziaria di notevole entità. Le sue due caratteristiche fondamentali concernono un'accentuata incentiva-

zione dell'associazionismo commerciale e una organica razionalizzazione delle strutture distributive.

Considerando le diversità d'impostazione che ispirano tali progetti di legge, propone che alla fine della discussione generale e sulla base delle indicazioni che da essa emergeranno, la Commissione nomini un Comitato ristretto per procedere ad un puntuale confronto dei testi.

Dopo che il deputato Milani si è dichiarato d'accordo con la proposta del relatore Fioret, il Presidente rinvia il seguito della discussione alla seduta di mercoledì 21 prossimo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,40.

LAVORO (XIII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 14 MARZO 1973, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Del Nero.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN MATERIE DI SINDACATO ISPETTIVO.

All'inizio della seduta, il Presidente Zanibelli informa la Commissione che, ritenendo di interpretare un'opinione largamente condivisa dai colleghi, ha inviato una lettera al ministro del lavoro invitandolo a riferire sui criteri ai quali si ispira nella nomina di presidenti e dirigenti di enti posti sotto la sorveglianza del Ministero cui è preposto: tale richiesta non intende affatto interferire nelle competenze dell'Esecutivo, il quale deve provvedere alle scelte relative nell'ambito delle sue responsabilità costituzionali, ma vuole unicamente favorire l'esercizio del sindacato ispettivo del Parlamento su problemi di tanta importanza come quelli della determinazione delle persone destinate ad amministrare cospicui patrimoni formati con il danaro dei lavoratori o comunque destinati alla loro assistenza. Informa anche che nella sua lettera, ha chiesto, altresì, che i nominati abbiano un immediato scambio di opinioni con la Commissione, affinché questa conosca i loro orientamenti amministrativi. A suo avviso, non si tratta di innovazione rivoluzionaria, ma di un'occasione per rafforzare la collaborazione tra potere legislativo e potere esecutivo, ferme restando le

responsabilità costituzionali di questo secondo. Conclude informando la Commissione che, con telegramma, aveva pregato il ministro del lavoro di riferire sullo stato della vertenza dei metalmeccanici: il ministro lo ha informato che, avendo convocato le parti, non gli era possibile fare anticipazioni e che contava di essere a disposizione della Commissione successivamente, a situazione più chiara. Si augura, quindi, che quanto prima il ministro possa essere presente in Commissione.

Il deputato Tremaglia ritiene valide le iniziative annunziate dal Presidente, che costituiscono non già interferenza nelle competenze dell'Esecutivo, bensì esercizio di un opportuno controllo parlamentare nei suoi riguardi. Non è invece soddisfacente la risposta del ministro del lavoro in ordine alla vertenza dei metalmeccanici: di fronte al ritardo, superiore ad ogni ragionevole aspettativa, che il ministro oppone alla richiesta di riferire in Commissione, chiede che questa solleciti il ministro a non tardare oltre e comunque promuova un'indagine conoscitiva sulla vertenza, per facilitarne la definizione.

Il deputato Gramegna sottolinea la gravità della situazione, derivante dagli ostacoli che il padronato, privato e pubblico, ha frapposto sulla strada della risoluzione della controversia per i metalmeccanici, la cui importanza trascende l'ambito della stessa categoria interessata. La mediazione ministeriale non ha portato a concreti risultati e le posizioni delle parti non vanno ravvicinandosi. All'atto della conclusione della vertenza dei chimici, ambienti governativi diffusero ottimistiche dichiarazioni sulla facile soluzione di tutte le altre vertenze contrattuali, ma i fatti le hanno smentite. Sarebbe stato opportuno, pertanto, che il Ministro avesse seguito l'invito del Presidente a riferire in Commissione: in realtà, il Governo non è in grado di affrontare positivamente questi problemi. Propone che la Commissione, anziché svolgere un'indagine conoscitiva, come proposto da altro gruppo, ascolti i rappresentanti sindacali dei metalmeccanici, per conoscere gli elementi sui quali il Ministro non ha voluto fare comunicazioni alla Commissione. Giudica positiva l'iniziativa del Presidente Zanibelli circa la nomina dei dirigenti e presidenti di enti vigilati dal Ministero del lavoro: alla sua stregua è possibile rafforzare il controllo parlamentare che, per le resistenze del Governo, trova difficoltà a esplicarsi con i tradizionali strumenti delle interrogazioni e interpellanze. Conclude chiedendo quali siano gli enti per i quali si sia in procinto di rinnovare la dirigenza.

Il deputato Borra ringrazia il Presidente per le iniziative comunicate, ma non si scandalizza troppo per il fatto che il Ministro del lavoro non sia ancora venuto in Commissione a riferire sulla vertenza dei metalmeccanici: come vanno difese le prerogative del Parlamento, così anche va rispettata l'autonomia delle parti sociali impegnate in un conflitto sindacale. In questi giorni si è alla stretta finale della vertenza, e si domanda se sia proprio opportuno distogliere il Governo dalla sua opera di mediazione.

Il deputato Fortunato Bianchi crede che l'invito rivolto al Ministro del lavoro a riferire sui criteri che informano le sue decisioni circa le nomine degli Enti previdenziali possa trovare consenziente tutta la Commissione, giacché si tratta di un'opportuna forma di collaborazione con l'esecutivo. Per altro, il sindacato ispettivo del Parlamento dovrebbe esercitarsi, *a posteriori*, sui fatti e non già, preventivamente, sulle intenzioni; in ogni caso però è interessante sviluppare l'iniziativa. Quanto al contatto diretto con le persone dei nominati, ritiene opportuno approfondire la questione, per valutarne tutte le implicazioni, stante la sua delicatezza e stante anche la bicameralità del nostro sistema parlamentare che implica un eventuale analogo intervento della corrispondente Commissione del Senato. Tutte le parti politiche sono preoccupate dell'andamento della situazione sindacale in atto: il suo gruppo, per quanto lo concerne, è disponibile ad un incontro con il Governo e con i rappresentanti delle parti contrapposte, al fine di agevolare un ritorno alla serenità.

Il deputato Del Pennino condivide pienamente la richiesta di informazioni sui criteri generali seguiti nella scelta dei presidenti e dei dirigenti degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro. Si faciliterebbe, così, il controllo parlamentare e si ridurrebbe la discrezionalità nelle scelte dell'esecutivo. Ha qualche dubbio, invece, sul fatto che, in questo momento, e cioè nella fase conclusiva della vertenza dei metalmeccanici, il Parlamento operi un diretto intervento sulle parti sociali: eventualmente, si dovrebbe chiedere al ministro che, non appena le condizioni lo permettano, riferisca alla Commissione.

Il Presidente assicura che si farà portatore presso il ministro delle opinioni espresse dai vari gruppi e precisa che la sua proposta di ascoltare le persone nominate alla dirigenza degli enti non vuole porsi, per suggestioni provenienti da diversi ordinamenti, al di fuori del nostro sistema costituzionale. Comuni-

ca, inoltre, che, allo stato delle sue informazioni, prossimamente si dovrebbe provvedere alla nomina del direttore generale dell'INAIL, perché il precedente è stato chiamato recentemente alla direzione dell'INAM; inoltre, dovrebbe essere rinnovata la presidenza dell'ENPI, mentre analoghi rinnovi dovrebbero interessare altri enti minori.

Disegni di legge:

Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici (*Parere della II e della V Commissione*) (778);

(*Discussione e rinvio*).

Il relatore Monti illustra il testo del disegno di legge elaborato dal Comitato ristretto, richiamandosi anche alla relazione già svolta, nella seduta del 29 novembre 1972, in sede referente. Il testo in esame, frutto di un attento lavoro del Comitato ristretto, pur con qualche riserva da parte di alcuni gruppi, ha determinato un generale consenso circa l'assegnazione in sede legislativa del disegno di legge. Premesso il suo personale convincimento circa l'urgenza di addivenire ad una riforma generale previdenziale, rileva che il Comitato ristretto, migliorando opportunamente l'originario testo governativo, ha fatte proprie le raccomandazioni formulate nel parere espresso dalla Commissione Interni. In merito ad una di tali raccomandazioni, riguardante la estensione della pensione ai superstiti a tutta la categoria interessata, sono nate perplessità, non tanto per l'intrinseca positività del contenuto, quanto per le difficoltà di una equa applicazione ai sacerdoti cattolici. Il problema, grazie alla buona volontà dimostrata da tutti, è stato risolto, estendendo la pensione ai superstiti anche al clero secolare, per il quale i benefici andranno agli ascendenti e ai collaterali. La misura dei contributi, nonostante l'aumento dei minimi, ha potuto essere convenientemente contenuta in forza di un contributo statale. Nel testo del Comitato ristretto è stato risolto il problema dell'assicurazione con l'INPS nei confronti dei sacerdoti che esercitano uffici all'interno dell'ordinamento canonico, escludendola in linea di principio, ma conservandola, in via transitoria, per i soggetti che già ne fruiscono. Il nuovo testo, inoltre, adegua l'ammontare dei minimi di pensione di vecchiaia al trattamento previsto dall'assicurazione generale obbligatoria, con un congegno di automatico aggancio. Infine, è stata opportunamente adeguata la formula-

zione delle disposizioni ai rilievi fatti presenti dai rappresentanti della Federazione delle chiese evangeliche. Conclude esprimendo lo augurio che il provvedimento possa essere sollecitamente approvato.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

Il deputato Noberasco premette che il gruppo comunista è stato incerto circa la sede — Commissione in sede legislativa o Assemblea — nella quale definire il provvedimento, e ciò con riguardo alla particolare importanza della materia e ai precedenti legislativi. Infatti, le leggi che l'attuale provvedimento sostituisce furono discusse in Assemblea, in quanto ponevano rilevanti questioni di principio, connesse alla duplicità dei fondi, rispettivamente, per i sacerdoti cattolici e per i ministri delle altre confessioni religiose. Il suo gruppo ha acceduto alla richiesta di discussione in sede legislativa perché quelle questioni di principio sono state superate dall'attuale testo. Coglie l'occasione di questo dibattito per chiarire come, da tempo, nel movimento operaio, siano state abbandonate le posizioni subalterne a quelle, espresse da una parte della borghesia italiana, di anticlericalismo talvolta miope. La democrazia cristiana si ostina a dipingere i comunisti come legati a posizioni anticlericali e antireligiose, ma si tratta di affermazioni prive di fondamento: per convincersene, basta rifarsi agli scritti di Gramsci e alle posizioni assunte dal PCI fin dai tempi della lotta di liberazione, nella convinzione che, per il successo degli ideali di progresso sociale, è indispensabile un fecondo rapporto tra movimento operaio e organizzazioni cattoliche. Dopo il 1947, si volle fare delle forze religiose italiane una sorta di *instrumentum regni* per obiettivi diversi da quelli che i lavoratori cattolici volevano realizzare con la Carta costituzionale. Bisogna dare atto ai comunisti che non si è arrivati ad una radicale rottura: da parte democristiana però si continua a diffondere la tesi pretestuosa dell'ostilità delle forze del movimento operaio nei riguardi della coscienza religiosa. Sottolinea l'importanza del superamento della distinzione, che la precedente legislazione effettuava, dei due fondi per i ministri di culto: tale distinzione era assurda e incostituzionale, posto che essi si riferiscono a lavoratori che svolgono funzioni non diverse. Ritiene, infatti, che di lavoratori, nella lata accezione accolta dalla Costituzione, si tratti, nel senso di soggetti che svolgono attività socialmente rilevante e come tale pensionabile, ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione. Giustamente, per ra-

gioni regolamentari, non si è proceduto all'abbinamento delle proposte di legge relative al clero regolare: per altro, occorrerà porre il problema di quegli appartenenti a ordini religiosi che svolgono attività analoghe a quelle del clero secolare. Ritiene, viceversa, opportuna l'esclusione dal pensionamento dei sacerdoti che svolgano attività all'interno dell'ordinamento canonico senza rilevanza esterna per la società. E ritiene opportuna, in generale, l'armonizzazione della disciplina in esame con i criteri informatori dell'assicurazione generale obbligatoria, non già perché i trattamenti attualmente previsti da quest'ultima siano soddisfacenti, ma perché occorre andare verso una generale uniformità di principi. In particolare, il gruppo comunista si è battuto per la parificazione dei minimi, in coerenza con un suo generale atteggiamento assunto anche nei confronti di altre categorie. Esso ha insistito inoltre, sempre per ragioni di principio, per una uniforme disciplina della reversibilità, e può dirsi soddisfatto della soluzione raggiunta in sede di Comitato ristretto. Conclude rilevando che altre questioni, interessanti diverse categorie di lavoratori, debbono trovare urgente soluzione, in particolare quella che concerne i licenziati per rappresaglia politica o sindacale, oggi privi di copertura assicurativa. Il suo gruppo non intende porre un problema di agganciamento o di condizionamento reciproco fra i due provvedimenti, ma insiste perché sia fatta giustizia a questa categoria di lavoratori, nello spirito dell'articolo 38 della Costituzione.

Il deputato Tassi prende atto che da parte comunista si siano abbandonate le posizioni anticlericali e antireligiose che hanno condotto i comunisti ad affermare che la religione è oppio dei popoli e a perseguire e trucidare i suoi ministri in Spagna, nell'est europeo e nella stessa Italia, dopo il 25 aprile 1945. Al di là della polemica, non può lasciar passare alcune affermazioni di principio di parte comunista. Quando si afferma che il ministro di culto ha diritto alla pensione come tutti i lavoratori ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione, si dimentica che la disposizione si rivolge al cittadino, e non già al lavoratore. Il dettato costituzionale consente, dunque, di superare la questione se il sacerdote sia lavoratore o meno. A suo avviso, occorre chiarire che, se lavoratore è chiunque partecipi al processo produttivo, con la sua attività manuale o intellettuale, tale non può dirsi il sacerdote, la cui missione di ordine spirituale trascende l'ambito della produzione. Dà atto del contributo offerto da

tutti i gruppi in sede di Comitato ristretto per migliorare il testo del disegno di legge e si dice d'accordo sulla soluzione trovata per la reversibilità ai sacerdoti cattolici. Conclude riservandosi di presentare emendamenti migliorativi.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Disegno di legge:

Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Parere della II e della V Commissione) (1029).

(Discussione e rinvio).

Il relatore Mazzola illustra il disegno di legge inteso ad estendere la previdenza e l'assistenza sanitaria ai giocatori di calcio e agli allenatori delle squadre militanti nei campionati nazionali di serie A, B e C. Essi finora non hanno potuto usufruire di quei trattamenti che costituiscono un fondamentale diritto del mondo del lavoro, al quale indubbiamente appartengono. La loro grande maggioranza, al di là delle eccezioni di un ristretto numero di « assi », non raggiungono emolumenti tali da consentire di provvedere singolarmente al futuro loro e delle loro famiglie mentre l'inesorabile legge dell'età e il logorio fisico, ponendo rapidamente fine alle carriere, non consentono un facile reinserimento nella vita lavorativa e determinano, talora, casi di autentica indigenza. Comunque, anche a prescindere da ciò, deve valere il principio fondamentale, e ormai generalizzato anche per le categorie più elevate dell'impiego dipendente, relativo all'obbligo dell'assicurazione sanitaria e previdenziale, ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione. Questo è lo scopo del provvedimento, discusso con l'Associazione dei calciatori, il quale opportunamente esclude l'istituzione di un nuovo ente previdenziale, inserendo la relativa gestione nell'ambito dell'ENPALS. La differenza di età e di durata rispetto alle categorie già assistite da questo ente ha consigliato l'opportunità di una gestione autonoma del nuovo fondo, che verrà a costituirsi con le contribuzioni delle società calcistiche e degli assicurati, senza onere per lo Stato. Dopo aver illustrato partitamente gli articoli del disegno di legge, propone l'estensione dell'assicurazione agli allenatori di calcio vincolati alle società sportive affiliate alla Federazione ita-

liana gioco calcio i quali svolgono la loro attività in campionati di divisione nazionale e agli allenatori federali, e invita la Commissione ad approvare sollecitamente il provvedimento.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

Il deputato Miceli osserva che il disegno di legge rientra in una ampia visione di sicurezza sociale a vantaggio di tutti i lavoratori, costantemente sostenuta dal PCI. Tutti i lavoratori, e dunque anche i calciatori e gli allenatori, hanno diritto alla previdenza e all'assistenza, giacché la loro attività rientra nell'ambito del contratto di lavoro subordinato. Del resto, già dalla stagione 1965-66 sono state avviate convenzioni con enti previdenziali al fine di garantire un qualche trattamento assicurativo, ma restava ancora aperto il problema di definire una previdenza e un'assistenza obbligatoria per la categoria: a ciò il disegno di legge provvede, sotto la spinta incalzante della organizzazione sindacale dei calciatori. Si potrebbe obiettare che esiste una incompatibilità di natura e di scopo tra attività sportiva e attività lavorativa, ma nella presente realtà italiana il mondo del calcio ha superato la primitiva dimensione di puro divertimento, essendosi affermata una concezione spiccatamente professionale dell'attività calcistica, la quale richiede che i soggetti che la praticano rientrino nell'orbita dell'articolo 38 della Costituzione. Il suo gruppo è disponibile a varare il provvedimento ma ritiene opportuno apportarvi talune modifiche, per assicurarne la migliore redazione tecnica. In proposito chiede chiarimenti circa la natura, retributiva o contributiva, della pensione e circa l'età pensionabile. Altro problema da affrontare è quello della ricongiunzione dei periodi assicurativi presso l'ENPALS con quelli di cui il soggetto fruisca presso altri istituti previdenziali, e specialmente presso quelli operanti nel settore del lavoro autonomo. Conclude rilevando la opportunità di modificare la composizione della commissione di vigilanza, aumentando la rappresentanza degli iscritti al Fondo e sottolineando l'importanza dei problemi della tutela previdenziale e assistenziale dei giocatori tesserati presso le squadre di serie D e in genere di tutti coloro che praticano sport professionali.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,25.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 14 MARZO 1973, ORE 12,30. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Del Nero.

Disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 1, concernente disposizioni per la cassa unica per gli assegni familiari (Approvato dal Senato) (Parere della V, della XI e della XII Commissione).

(Esame e rinvio).

Il relatore Bonalumi esprime perplessità circa l'impiego dello strumento del decreto-legge in questa materia. Tiene per altro a far rilevare che una maggiore serenità ed obiettività nell'esame del provvedimento può essere consentita dall'approvazione, da parte del Senato, di un emendamento che svincola dal termine indeterminato della data di entrata in vigore della riforma sanitaria il versamento del 2,50 per cento delle retribuzioni assoggettate a contributo, da parte dell'INPS, all'INAM. Il Senato ha circoscritto il versamento della somma, che ammonta a circa 200 miliardi, al solo 1973. L'emendamento dovrebbe agevolare il celere varo della riforma sanitaria, resa indilazionabile dalla crisi in cui versano gli enti mutualistici e della quale può trovarsi un'ulteriore conferma anche in un ordine del giorno votato dal comitato provinciale dell'INAM di Bergamo. Il provvedimento potrebbe, certo, invitare a un dibattito sulla situazione economica, che per altro trascende le sue stesse dimensioni: non si dimentichi d'altro canto che, ove si fosse voluto distribuire agli aventi diritto la somma trasferita dall'INPS all'INAM per ripianare il deficit di quest'ultimo ente, gli aumenti degli assegni familiari non avrebbero superato le mille lire. Resta comunque il problema di provvedere ad una riforma dell'istituto degli assegni familiari, la quale preveda la graduale abrogazione dei massimali e il miglioramento dei trattamenti in relazione al reddito familiare e al carico di famiglia. Resta aperto, inoltre, il discorso sulla riforma sanitaria che, come ha in precedenza rilevato, l'emendamento del Senato contribuisce ad avviare. In merito, poi, alla corresponsione, da parte della gestione contro la disoccupazione involontaria, di una somma annua pari allo 0,40 per cento delle retribuzioni imponibili, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, fa presente che

la recente legislazione in materia di integrazione salariale ha in parte sopperito alle esigenze cui si fa fronte con i sussidi per la disoccupazione ordinaria. È in questo quadro che propone alla Commissione di approvare il provvedimento.

Il Presidente rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,45.

Seduta pomeridiana.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 14 MARZO 1973, ORE 21,10. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, de' Cocci.

Disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 1, concernente disposizioni per la cassa unica per gli assegni familiari (Approvato dal Senato) (Parere della V, della XI e della XII Commissione) (1745).

Il Presidente Zanibelli, pur constatando la presenza del numero legale, ritiene di dover proporre il rinvio del seguito dell'esame del disegno di legge, data l'assenza dei gruppi dell'opposizione di sinistra e per consentire un dibattito in presenza di tutte le parti. Propone, pertanto, che l'esame del provvedimento prosegua nella seduta di domani alle 10,30.

Dopo interventi dei deputati Fortunato Bianchi e de Vidovich, che aderiscono alla proposta, il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato a domani alle 10,30.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 21,20.

IGIENE E SANITA (XIV)

MERCOLEDÌ 14 MARZO 1973, ORE 10. — *Presidenza del Vicepresidente URSO GIACINTO.* — Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato per la sanità, Cristofori.

SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONE.

Il Sottosegretario Cristofori risponde all'interrogazione Astolfi Maruzza e Menichino n. 5-00189.

Il Sottosegretario osserva che la lettera di dimissioni del direttore dell'ospedale psichiatrico di Gorizia e di altri sette medici non motiva in alcun modo la decisione, e in particolare questa non risulta motivata dal rifiuto dell'amministrazione provinciale di operare nella direzione della positiva esperienza della « Comunità terapeutica ». Queste motivazioni appaiono invece implicite nel contesto della lettera indirizzata al procuratore della Repubblica il 20 novembre 1972, quale relazione per la proposta di dimissione di 130 degenti giudicati guariti. Aggiunge che l'amministrazione provinciale ha approvato a maggioranza una mozione per garantire il proseguimento del sistema finora seguito contando soprattutto sull'azione di prevenzione e sulle strutture extra ospedaliere. Ritene che questo debba fugare le preoccupazioni circa la possibilità di dispersione delle esperienze positive svolte nell'ospedale e aggiunge che ai medici dimissionari è subentrata altra *équipe* sanitaria.

Il deputato Menichino dopo aver osservato che la mozione citata dal Sottosegretario riflette una situazione antecedente a quella attuale, sottolinea come il fatto di Gorizia non possa considerarsi meramente locale in quanto ha dato vita ad una vicenda che ha portato a sperimentare una terapeutica nuova nel campo dell'assistenza psichiatrica. L'alto numero di ammalati guariti dimostra la validità dell'esperienza svolta. Si tratta però di assicurare ai guariti la possibilità di un reinserimento nella vita sociale. Aggiunge che l'interrogazione intendeva offrire lo spunto per un dibattito sul problema ormai urgente del superamento dell'attuale struttura manicomiale: tale aspetto è invece totalmente eluso nella risposta che mantiene la vicenda nell'ambito di una dimensione puramente locale. Si dichiara pertanto insoddisfatto.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 14 MARZO 1973, ORE 10,30. — *Presidenza del Vicepresidente GIACINTO URSO.* — Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato per la sanità, Cristofori.

Proposta di legge:

Foschi: Provvedimenti a favore del personale sanitario profugo e rimpatriato dalla Libia (457).

(*Esame e richiesta di assegnazione in sede legislativa*).

Il relatore Allocca illustra il provvedimento sottolineandone il carattere riparatore e di giu-

stizia nei confronti del personale italiano sanitario proveniente dalla Libia, che versa da diversi mesi in una grave situazione per le difficoltà incontrate per il reinserimento nell'ambito delle nostre strutture sanitarie. Conclude, dopo avere richiamato i precedenti della discussione avviata nella scorsa legislatura su una proposta di analogo tenore, proponendo di richiedere l'assegnazione del provvedimento in sede legislativa.

Con la richiesta di assegnazione in sede legislativa si dichiarano d'accordo, a nome dei rispettivi gruppi, i deputati La Bella, D'Aniello, Foschi e Messeni Nemagna, e il Sottosegretario Cristofori a nome del Governo.

La Commissione delibera quindi all'unanimità di richiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione del provvedimento alla propria competenza legislativa. Il Presidente si riserva di inoltrare la richiesta dopo aver acquisito il consenso dei gruppi non presenti alla seduta odierna.

Proposta di legge:

Cortese ed altri: Concessione di un contributo straordinario di 50 milioni al Comitato organizzatore del XVIII Congresso biennale dell'International College of Surgeons (Collegio internazionale di chirurgia) (1598).

(*Esame e richiesta di assegnazione in sede legislativa*).

Il relatore Allocca illustra favorevolmente la proposta osservando che essa tiene conto delle osservazioni formulate in occasione dell'esame dell'analoga proposta Cortese n. 478, poi ritirata dai proponenti. Conclude proponendo di richiedere l'assegnazione in sede legislativa del provvedimento.

Il deputato La Bella si dichiara d'accordo per l'assegnazione in sede legislativa. Fa osservare che la spesa prevista più opportunamente potrebbe essere posta a carico del capitolo n. 1084 della tabella 19 del bilancio 1973.

Il deputato Cortese desidera ribadire l'estrema serietà e importanza di questo congresso che raggruppa le più importanti scuole chirurgiche dei vari paesi. Ricorda che ogni anno una delle nazioni associate si assume il compito di organizzare la manifestazione; tale compito è toccato all'Italia nel 1972 ed è quanto mai giusto che il Parlamento contribuisca al superamento delle difficoltà economiche che si sono incontrate concedendo questa somma

per la pubblicazione e diffusione degli atti nelle forme più opportune.

Il deputato D'Aniello si associa alle osservazioni del deputato Cortese, ribadendo anch'egli che nel caso specifico si tratta di una manifestazione unica nel suo genere e di estremo interesse scientifico per la possibilità che offre di uno scambio a livello internazionale delle rispettive esperienze in campo chirurgico. Conclude dichiarandosi d'accordo per il trasferimento in sede legislativa.

Dopo che i deputati Foschi e Messeni Nema, a nome dei rispettivi gruppi, si sono dichiarati d'accordo sulla proposta di trasferimento in sede legislativa, cui aderisce anche il Sottosegretario Cristofori a nome del Governo, la Commissione delibera all'unanimità di richiedere il trasferimento della proposta di legge alla propria competenza legislativa. Il Presidente si riserva di inoltrare la richiesta non appena acquisito il consenso dei gruppi non presenti alla seduta odierna.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,10.

COMMISSIONE

PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia in Sicilia.

MERCOLEDÌ 14 MARZO 1973, ORE 20,30. — *Presidenza del Presidente CARRARO.*

Dopo un ampio dibattito, nel quale intervengono i senatori Adamoli, Vincenzo Gallo, Bertola, Pisanò, Chiaromonte e i deputati Niccosia, Azzaro, Niccolai e Terranova, la Commissione approva le proposte fatte dal Presidente Carraro nella seduta del 28 febbraio 1973 in merito al programma dei lavori e procede alla designazione dei Commissari incaricati di riferire sullo stato della documentazione acquisita e delle indagini effettuate nei diversi settori: dell'indagine storica, dell'indagine socio-economica, dell'indagine sugli affari giudiziari, dell'indagine sul contrabbando di tabacchi e stupefacenti nonché sui rapporti fra mafia e gangsterismo americano, dell'indagine sui rapporti fra mafia e pubblici poteri.

La Commissione stabilisce, quindi, di tornare a riunirsi mercoledì 21 marzo 1973 alle ore 20.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 22,15.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali) e XIII (Lavoro)

Giovedì 15 marzo, ore 12.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

DURAND DE LA PENNE: Estensione dei benefici previsti dalle leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824, a tutte le categorie combattentistiche (17) — (*Parere della V Commissione*);

TOZZI CONDIVI ed altri: Norme a favore degli ex combattenti lavoratori autonomi o dipendenti da datori di lavoro privati o da enti privi delle caratteristiche di enti pubblici (19) — (*Parere della V Commissione*);

MARCHETTI e FABBRI: Estensione dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, a tutte le categorie combattentistiche (25) — (*Parere della V Commissione*);

TANTALO ed altri: Estensione delle disposizioni contenute nella legge 24 maggio 1970, n. 336, ai mutilati e invalidi per servizio nonché alle vedove e agli orfani dei caduti per servizio (32) — (*Parere della V Commissione*);

VILLA ed altri: Norme a favore degli ex combattenti ed assimilati (55) — (*Parere della V Commissione*);

CORTI ed altri: Estensione dei benefici della legge 24 maggio 1970, n. 336, ai lavoratori ex combattenti dipendenti da aziende private e autonome e riliquidazione delle pensioni delle categorie combattentistiche (83) — (*Parere della V Commissione*);

CORTI: Estensione dei benefici combattentistici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale dello Stato ed ai dipendenti degli

enti di diritto pubblico cessati dal servizio (87) — (*Parere della V Commissione*);

COVELLI: Estensione dei benefici previsti dalle leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824, ai dipendenti dello Stato e degli enti pubblici ex combattenti ed assimilati, cessati dal servizio anteriormente al 7 marzo 1968 (129) — (*Parere della V Commissione*);

MILIA: Estensione dei benefici previsti dalle leggi 24 maggio 1970, n. 336 e 9 ottobre 1971, n. 824, ai lavoratori dipendenti da aziende private, ex combattenti ed assimilati (139) — (*Parere della V Commissione*);

AMADEI GIUSEPPE ed altri: Estensione dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824, a tutte le categorie combattentistiche (235) — (*Parere della V Commissione*);

DE LORENZO GIOVANNI: Modifiche alle leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824, per la estensione integrale dei benefici previsti dalle citate leggi agli ex combattenti delle guerre combattute dall'Italia nel periodo 1935-1945 (261) — (*Parere della V e della VII Commissione*);

POLI: Norme per l'estensione ai lavoratori dipendenti da aziende private e ai lavoratori autonomi, dei benefici accordati agli ex combattenti (314) — (*Parere della V Commissione*);

BOFFARDI INES: Estensione dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, a tutte le categorie combattentistiche e modifica dell'articolo 6, primo comma, della stessa legge, a favore dei dipendenti pubblici e privati (318);

VAGHI e SANGALLI: Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 9 ottobre 1971,

n. 824, relativo all'estensione agli ufficiali ex combattenti dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 (345) — (*Parere della V e della VII Commissione*);

LENOCI: Nuove norme per i benefici combattentistici (353) — (*Parere della V Commissione*);

BIANCHI FORTUNATO: Norme in favore dei dipendenti di aziende ed enti a carattere privatistico ex combattenti ed assimilati (406) — (*Parere della V Commissione*);

MACCHIAVELLI ed altri: Norme a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private e dei lavoratori autonomi, ex combattenti, ai fini della liquidazione delle pensioni e delle indennità di buonuscita (428) — (*Parere della V Commissione*);

MAGGIORI: Interpretazione autentica degli articoli 3 e 6 della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente i dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati (435) — (*Parere della V Commissione*);

BASSI ed altri: Norme di applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, a favore dei dipendenti pubblici ex militari sbandati per eventi bellici nel territorio occupato dal nemico dopo l'8 settembre 1943 (448) — (*Parere della V e della VII Commissione*);

BERNARDI: Applicazione dei benefici previsti per gli ex combattenti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, ai mutilati ed invalidi per servizio, nonché alle vedove ed agli orfani dei caduti per servizio (464) — (*Parere della V e della VII Commissione*);

MIOTTI CARLI AMALIA ed altri: Interpretazione autentica delle leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 febbraio 1971, n. 824, recanti norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati (577) — (*Parere della V e della VII Commissione*);

MESSENI NEMAGNA ed altri: Modifica del primo comma dell'articolo 6 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante benefici per gli ex combattenti (785) — (*Parere della V e della VII Commissione*);

BENSI: Interpretazione autentica della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente benefici a favore degli invalidi e mutilati di guerra (786) — (*Parere della V Commissione*);

MARIOTTI: Estensione ai lavoratori privati dei benefici previsti dalla legge 24 maggio

1970, n. 336, modificata dalla legge 9 ottobre 1971, n. 824 (788) — (*Parere della V Commissione*);

LENOCI: Norme per i benefici combattentistici a favore di tutti gli ex combattenti e di tutti i mutilati ed invalidi di guerra (925) — (*Parere della V e della VII Commissione*);

SISTO e BOVA: Norme per i benefici combattentistici a favore di tutti gli ex combattenti e di tutti i mutilati ed invalidi di guerra (1057) — (*Parere della V Commissione*);

CARUSO ed altri: Estensione dei benefici della legge 24 maggio 1970, n. 336, ai lavoratori dipendenti da aziende private e autonomi appartenenti alle categorie combattentistiche e riliquidazione delle pensioni ai pensionati delle categorie combattentistiche (1064) — (*Parere della V Commissione*);

ALMIRANTE ed altri: Applicazione ed estensione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, recante benefici per gli ex combattenti ed assimilati (1128) — (*Parere della V e della VII Commissione*);

GUI e VILLA: Norma di modifica delle leggi concernenti i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici ex combattenti ed assimilati (1336) — (*Parere della V Commissione*);

BELISARIO ed altri: Proroga del termine per il collocamento a riposo anticipato di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336 (1350) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatori: per la I Commissione: Riccio Stefano; per la XIII Commissione: Mancini Vincenzo.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) e XII (Industria)

Comitato per l'indagine conoscitiva sull'industria chimica.

Giovedì 15 marzo, ore 17,30.

Comunicazioni del Presidente.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedì 15 marzo, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (*Urgenza*) (864);

— Relatore: Dell'Andro — (*Parere della I e della V Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

CIAFFI e COSSIGA: Sistemazione giuridico-economica dei vicepretori onorari reggenti sedi di pretura prive di titolare da almeno quindici anni (767);

CARTA ed altri: Sistemazione economico-giuridica dei vicepretori onorari reggenti sedi di pretura prive di titolare, da almeno dodici anni (1201);

TOZZI CONDIVI: Sistemazione giuridico-economica dei vicepretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario (1473);

— Relatore: Gargani — (*Parere della V e della VI Commissione*).

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali)

Giovedì 15 marzo, ore 9.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Aumento del capitale della Società per la gestione e partecipazioni industriali - GEPI - Società per azioni (953) — (*Parere della VI e XII Commissione*) — Relatore: Gava.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sui disegni di legge:

Contributo a favore del Centro d'azione latina con sede in Roma (*Approvato dal Senato*) (1378) — (*Parere alla III Commissione*) — Relatore: Carenini;

Proroga ed aumento del contributo annuo a favore del Centro per le relazioni italo-arabe (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (1385) — (*Parere alla III Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Carenini;

Proroga ed aumento del contributo a favore del Centro internazionale di studi e documentazione sulle Comunità europee, con sede a Milano, per il quinquennio 1971-75 (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (1420) — (*Parere alla III Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Tarabini.

Parere sulle proposte di legge:

GUI ed altri: Concessione di un contributo annuo all'Ente nazionale Francesco Petrarca in Padova (112) — (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Tarabini;

DE MEO: Determinazione della nuova misura del contributo ordinario annuo della Lega navale italiana (522) — (*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Tarabini;

Senatori PELLEGRINO ed altri: Erezione in Marsala di un monumento celebrativo dello sbarco dei Mille (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1242) — (*Parere alla VI Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Bassi.

Senatori ANTONICELLI ed altri: Concessione di un contributo annuo per il finanziamento del Centro studi « Pietro Gobetti » di Torino. (1282) — (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) — (*Parere alla VIII Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Altissimo;

Senatori PIERACCINI ed altri: Contributo all'Istituto per gli affari internazionali con sede in Roma (1376) — (*Approvata dal Senato*) — (*Parere alla III Commissione competente in sede legislativa*) — Relatore: Carenini.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Giovedì 15 marzo, ore 10.

Comunicazioni del Ministro delle finanze sui problemi connessi alla prima fase di attuazione della riforma tributaria.

Interrogazioni:

TRIVA n. 5-00285;
 VESPIGNANI n. 5-00332;
 GIOVANNINI n. 5-00321;
 GASTONE n. 5-00326;
 PEGORARO n. 5-00313;
 PEGORARO n. 5-00324;
 VESPIGNANI n. 5-00334;
 VESPIGNANI n. 5-00331;
 VESPIGNANI n. 5-00335;
 VESPIGNANI n. 5-00333;
 MACCHIAVELLI n. 5-00246.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione).

Giovedì 15 marzo, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

MAROCCO e BORGHI: Immissione in ruolo degli insegnanti elementari iscritti nel quadro speciale del provveditorato agli studi di Gorizia, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 120 (735) — Relatore: Lindner — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

Senatori PIERACCINI ed altri: Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » (1202) — Relatore: Rognoni — (*Parere della II, III, V e VI Commissione*).

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Senatori PIERACCINI ed altri; e disegno di legge di iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri: Concessione di un contributo straordinario all'ente autonomo « La Biennale di Venezia » (*Approvato in un testo unificato dal Senato*) (1203) — Relatore: Meucci — (*Parere della II e V Commissione*).

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

CRISTOFORI ed altri: Nuove norme sugli incarichi nelle scuole secondarie degli inse-

gnanti elementari laureati (70) — Relatore: Buzzi;

GIORDANO ed altri: Nuove norme sugli incarichi nelle scuole secondarie degli insegnanti elementari laureati (965) — Relatore: Buzzi.

Esame delle proposte di legge:

BIASINI ed altri: Nuovo ordinamento dell'Istituto di patologia del libro (745) — Relatore: Bardotti — (*Parere della I e della V Commissione*);

CATTANEO PETRINI GIANNINA ed altri: Contributo al Centro internazionale di studi per la divulgazione della musica italiana con sede in Venezia (644) — Relatore: Miotti Carli Amalia — (*Parere della V Commissione*);

RAICICH ed altri: Norme relative all'insegnamento della musica nella scuola pubblica, all'ordinamento dei conservatori ed alla istituzione di corsi universitari di musica e di musicologia (634) — Relatore: Bertè — (*Parere della I, della V e della VI Commissione*);

GIORDANO ed altri: Obbligatorietà dell'insegnamento della educazione tecnica e della educazione musicale nella scuola media (1303) — Relatore: Bertè — (*Parere della V Commissione*).

Senatori SPAGNOLLI ed altri: Elevazione del contributo annuo a favore dell'Istituto di studi europei « Alcide De Gasperi » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1457) — Relatore: Rosati — (*Parere della V Commissione*);

ZANIBELLI ed altri: Concessione di un contributo dello Stato alla fondazione « Giulio Pastore » con sede in Roma (1592) — Relatore: Buzzi — (*Parere della V e della XIII Commissione*);

BERTÈ: Modificazioni alle leggi 30 dicembre 1947, n. 1477, 13 luglio 1954, n. 439, 2 agosto 1957, n. 699, concernenti i corpi consultivi e le commissioni elettive del Ministero della pubblica istruzione (805) — Relatore: Bardotti — (*Parere della I Commissione*);

BUZZI ed altri: Istituzione del servizio nazionale di orientamento (490) — Relatore: Bellisario — (*Parere della I e della V Commissione*);

GRILLI ed altri: Istituzione di una graduatoria nazionale permanente relativa ai concorsi per la nomina di ispettori scolastici e modificazione degli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1967, n. 1342 (871);

GIOMO ed altri: Riconoscimento del servizio preruolo prestato nelle scuole legalmente

riconosciute, agli effetti del conseguimento dei benefici di cui al decreto-legge 19 luglio 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 576 (386) — Relatore: Lindner — (*Parere della V Commissione*);

GIOMO: Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante delle scuole secondarie in qualità di assistente incaricato presso le università e gli istituti superiori (387);

MAGGIONI e MIOTTI CARLI AMALIA: Riconoscimento del servizio prestato presso le università statali dal personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica (727);

— Relatore: Lindner — (*Parere della V Commissione*).

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Giovedì 15 marzo, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

FOSCHI ed altri: Norme per la definizione degli *standards* edilizi (753) — Relatore: Quilieri — (*Parere della IV e della XIV Commissione*).

Esame del disegno e delle proposte di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto nel gennaio del 1968 (1693) — (*Parere della I, della II, della V, della VI, della VII e della XIII Commissione*);

FERRETTI ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 5 febbraio 1970, n. 21, e al decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491, a favore delle zone della Sicilia colpite dal terremoto del 1968 (1019) — (*Parere della II, della IV, della V, della VI, della X, della XII e della XIII Commissione*);

LAURICELLA ed altri: Modifiche ed integrazioni del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30

luglio 1971, n. 491, concernente provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dal terremoto del gennaio 1968 (516) — (*Parere della II, della IV, della V, della VI, della XI e della XIII Commissione*);

— Relatore: Botta.

IN SEDE CONSULTIVA:

Parere sul disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni ed integrazioni, del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 (*Approvato dal Senato*) (1853) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Lapenta.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Giovedì 15 marzo, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno e della proposta di legge:

Proroga delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune e nuclei abitati (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (1425);

SALVI e BELCI: Modifica delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, concernente l'impianto di collegamenti telefonici (1063);

— Relatore: Marocco — (*Parere della II e della V Commissione*).

Discussione dei disegni di legge:

Ulteriore proroga dell'Ente autonomo del porto di Napoli (1576) — Relatore: Marocco;

Servizi di mensa-bar nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (1513) — Relatore: Poli — (*Parere della V Commissione*);

Inquadramento nei ruoli ferroviari dei lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici del servizio di manipolazione, carica e manutenzione degli accumulatori per la illumina-

zione dei treni (1514) — Relatore: Poli — (Parere della I e della V Commissione);

Unificazione del regime contributivo e pensionistico del personale iscritto al fondo pensioni e sussidi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (1531) — Relatore: Poli — (Parere della I, della V e della VI Commissione).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Ulteriori provvidenze a favore della pesca marittima (1258) — (Parere della V Commissione);

BASSI ed altri: Provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima (695) — (Parere della V, della VIII, della XI, della XIII Commissione);

BALLARIN ed altri: Provvedimenti a favore della pesca marittima (1033) — (Parere della I, della V, della VIII, della XI, e della XIII Commissione);

— Relatore: Bogi.

Esame del disegno di legge:

Modifiche alla legge 4 gennaio 1968, n. 19, recante provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1286) — Relatore: Bodriolo — (Parere della V Commissione).

Seguito dell'esame della proposta di legge:

IANNIELLO ed altri: Interpretazione ed integrazione dei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e 28 dicembre 1970, n. 1079, relativamente al riassetto di carriera di taluni dipendenti ex mansionisti dell'amministrazione delle poste e telegrafi (341) — Relatore: Amodio — (Parere della I e della V Commissione).

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Disposizioni per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (1314) — Relatore: Russo Ferdinando — (Parere della I, della V e della XIII Commissione).

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Giovedì 15 marzo, ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sul disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni e integrazioni, del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 (Approvato dal Senato) (1853) — (Parere alla V Commissione) — Relatore: Ciaffi.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge:

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, recante norme per il riordinamento della sperimentazione agraria (1198) — Relatore: Pisoni — (Parere della I, della V e della VI Commissione);

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria).

**Indagine conoscitiva
sulla piccola e media industria.**

Giovedì 15 marzo, ore 10.

Audizione dei dirigenti della GEPI.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sul disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 1, concernente disposizioni per la Cassa unica per gli assegni familiari (1745) — (Parere alla XIII Commissione);

— Relatore: Aliverti.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro)

Giovedì 15 marzo, ore 10,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 1, concernente disposizioni per la cassa unica per gli assegni familiari (*Approvato dal Senato*) (1745) — Relatore: Bonalumi. — (*Parere della V, della XI e della XII Commissione*).

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sul disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni ed integrazioni, del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 (*Approvato dal Senato*) (1853) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Pavone.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Igiene e sanità)

Indagine conoscitiva sui problemi sanitari connessi all'installazione di nuove centrali termoelettriche.

Giovedì 15 marzo, ore 9.

Audizione del presidente e di esperti dell'ENI, del presidente e di esperti del CNEN, del direttore generale e di esperti dell'Istituto superiore di sanità.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la vigilanza sulle radiodiffusioni.

Venerdì 16 marzo, ore 10.

Esame del documento-base per la riforma dei servizi radiotelevisivi trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Istruzione)

Comitato per la indagine conoscitiva sulla situazione delle istituzioni universitarie di Milano.

Venerdì 16 marzo, ore 9,30.

Audizione del dottor Piero Bassetti, Presidente della Giunta della Regione Lombardia e del dottor Aldo Aniasi, Sindaco di Milano.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Istruzione)

Comitato per la indagine conoscitiva sulla situazione delle istituzioni universitarie di Milano.

Martedì 20 marzo, ore 17,30.

Audizione del professor Arduino Ratti, Preside della Facoltà di Medicina dell'Università Statale di Milano.

III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri)

Mercoledì 21 marzo, ore 9,30.

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Governo relative alla cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo.

Discussione delle risoluzioni:

PAJETTA ed altri n. 7-00008;

CARDIA ed altri n. 7-00007.

III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri)

Comitato permanente per l'emigrazione.

Giovedì 22 marzo, ore 10.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO SULLA POLITICA SOCIALE COMUNITARIA A FAVORE DEI LAVORATORI EMIGRATI.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 24.